

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Adottato in data 29.10.2024

Indice

DEFINIZIONI.....	6
STRUTTURA DEL MODELLO.....	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	10
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.....	10
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive modificazioni	10
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	11
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	13
1.5. Le sanzioni	14
2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO	16
2.1 La scelta della Società	16
2.2 Approccio metodologico adottato	16
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	18
3.1 Finalità del Modello.....	18
3.2 Codice di Condotta.....	19
3.3 Destinatari del Modello.....	19
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	20
4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO	21
4.1 Sistema di principi etici	22
4.2 Sistema organizzativo.....	22
4.3 Sistema autorizzativo	22
4.4 Sistema di Controllo di gestione e dei flussi finanziari.....	22
4.5 Programma di informazione e formazione	22
4.6 Sistema disciplinare.....	23
4.7 Sistema di Procedure operative	23
4.8 Sistemi informativi ed applicativi informatici	23
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.1 Identificazione Requisiti dell'OdV	24
5.2 Identificazione dell'OdV	24
5.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica	25
5.4 Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca	25
5.5 Funzioni dell'OdV	26
5.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	28
5.7 <i>Reporting</i> dell'OdV	30
5.8 Conservazione delle informazioni	30
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO	31
6.1 Comunicazione iniziale.....	31
6.2 Formazione.....	31

7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	32
7.1 Violazioni del Modello.....	32
7.2 Misure nei confronti dei dipendenti	34
7.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure	36
7.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente e dei membri dell'OdV	37
7.5 Misure nei confronti di Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner, altri terzi coinvolti nelle Attività Sensibili	37
PARTI SPECIALI	38
PARTE SPECIALE "A" - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39
A.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	39
A.2 Attività Sensibili.....	41
A.3 Principi generali e regole di condotta	43
A.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	45
PARTE SPECIALE "B" - I REATI SOCIETARI	53
B.1 Le fattispecie di reati societari (art. 25-ter del Decreto)	53
B.2 Attività Sensibili.....	54
B.3 Principi generali e regole di condotta	56
B.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	59
PARTE SPECIALE "C" - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	62
C.1 Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - <i>octies</i> del Decreto)	62
C.2 Attività Sensibili.....	62
C.3 Principi generali e regole di condotta.....	63
C.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	64
PARTE SPECIALE "D" - I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI.....	69
D.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)	69
D.1.2 I reati transazionali	71
D.2 Attività Sensibili.....	71
D.3 Principi generali e regole di condotta	72
D.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	72
PARTE SPECIALE "E" - I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	76
E.1 Le fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	76
E.2 Attività Sensibili.....	78
E.3 Principi generali e regole di condotta	78
E.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	79
PARTE SPECIALE "F" – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	81
F.1 La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> del Decreto)	81
F.2 Attività Sensibili.....	82
F.3 Principi generali e regole di condotta	82

F.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	83
PARTE SPECIALE “G” - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
	84	
G.1	La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies del Decreto).....	84
G.2	Attività Sensibili.....	84
G.3	Principi generali e regole di condotta	85
G.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	85
PARTE SPECIALE “H” - I REATI DI CRIMINALITA’ INFORMATICA.....		
		88
H.1	Le fattispecie di reati di criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto).....	88
H.2	Attività Sensibili.....	90
H.3	Principi generali e regole di condotta	90
H.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	90
PARTE SPECIALE “I” – I REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI		
		93
I.1	Le fattispecie di reato in materia di marchi e brevetti (art. 25bis del Decreto).....	93
I.2	Attività Sensibili.....	94
I.3	Principi generali e regole di condotta.....	95
I.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	95
PARTE SPECIALE “L” - REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....		
		97
L.1	Le fattispecie di reato reati contro l’industria e il commercio (art. 25bis.1 del Decreto).....	97
L.2	Attività Sensibili.....	97
L.3	Principi generali e regole di condotta	98
L.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	99
PARTE SPECIALE “M” - I REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE		
		100
M.1	Le fattispecie di reato contro la personalità individuale (art 25 <i>quinquies</i> del Decreto).....	100
M.2	Attività sensibili	101
M.3	Principi generali e regole di condotta	102
M.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	103
PARTE SPECIALE “N” - I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE.....		
		104
PARTE PRIMA: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
		104
N.1	Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies ex D. Lgs. 231/2001)	
	104	
N.2	Attività sensibili	105
N.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	106
N.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	107
PARTE SECONDA - I REATI IN MATERIA AMBIENTALE		
		112
N. 5	Le fattispecie di reato ambientale (Art. 25 undecies ex D. Lgs. 231/2001)	112
N.6	Attività sensibili	115
N.7	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	115
N.8	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	116

PARTE SPECIALE “O” - I REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE	117
O.1 Le fattispecie di reato con finalità di terrorismo, anche internazionale (Art. 25-quater ex D. Lgs. 231/2001)	117
O.2 Attività Sensibili.....	118
O.3 Principi generali e regole di condotta	118
O.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	119
PARTE SPECIALE “P” – I REATI TRIBUTARI	120
P.1 Le fattispecie di reato tributario (art. 25 quinquiesdecies ex D.lgs 231/2001)	120
P.2 Attività Sensibili.....	121
P.3 Principi generali e regole di comportamento	122
P.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	123
PARTE SPECIALE “Q” – I REATI DI CONTRABBANDO	125
Q.1 Le fattispecie di reato di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.lgs 231/2001).....	125
Q.2 Attività Sensibili.....	126
Q.3 Principi generali e regole di condotta	126
Q.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	127
ALLEGATI	128

DEFINIZIONI

“Appaltatori”	Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto con la Società e di cui questa si avvale nelle Attività Sensibili
“Attività Sensibile/Processo”	L’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di TFE Ingegneria S.r.l. in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come indicate nel Risk Assessment ed elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio
“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
“Codice di Condotta”	Codice di Condotta del Gruppo nella sua ultima versione
“Collaboratori”	Soggetti non dipendenti della Società che sono impiegati presso la Società sulla base di un rapporto di collaborazione (es. lavoratori somministrati)
“Consulenti”	Soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di TFE Ingegneria S.r.l. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di consulenza.
“Decreto”	Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	L’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, gli esponenti delle altre società del Gruppo in virtù dei reciproci rapporti intercompany, tra i quali pure gli esponenti di TFE Ingegneria S.r.l. con sede a Rovigo (RO), i dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, gli Appaltatori, i Partner, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza e altri eventuali soggetti terzi coinvolti nelle Attività Sensibili, in quanto non appartenenti alle categorie menzionate
“Fornitori”	I fornitori di beni e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell’ambito delle Attività Sensibili.
“Gruppo”	Il Gruppo di società cui appartiene pure TFE Ingegneria S.r.l., con sede in Rovigo e di cui IQT Consulting S.p.A. è la capogruppo.

“Key Officer”

Il soggetto identificato come appartenente alle funzioni coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione delle fattispecie di reato considerate dal Decreto, il quale occupa un ruolo chiave nell'organizzazione aziendale.

“Modello”

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

“OdV”

L'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”

il Consiglio di Amministrazione di TFE Ingegneria S.r.l.

“Partner”

Soggetti con cui la Società intrattiene rapporti di partnership nonché di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici e/o la prestazione di specifici servizi intercompany.

“Process Owner”

Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è responsabile del Processo/Attività Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello.

“Procura”

Il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza esterna e di spesa nei confronti dei terzi.

“Reati”

Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società del Gruppo”

Tutte le Società appartenenti al gruppo societario facente capo a TFE Ingegneria S.r.l., che siano direttamente od indirettamente controllate da quest'ultima.

“Società” o “TFE Ingegneria”

La società TFE Ingegneria S.p.A con sede in Pianiga (VE), via Friuli Venezia Giulia, 8, CAP: 30030. Numero REA: VE-346659.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TFE Ingegneria è costituito da una “Parte Generale” e da più “Parti Speciali” (come meglio specificato *infra*) e dai documenti di volta in volta richiamati nel testo del Modello e da considerarsi parte integrante del Modello stesso.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto (Capitolo 1), viene rappresentata la metodologia utilizzata per sviluppare il Modello (Capitolo 2); successivamente vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, descritte le modalità di intervento e modifica dello stesso (Capitolo 3), le componenti del sistema di controllo interno preventivo (Capitolo 4), le caratteristiche e il funzionamento dell’OdV (Capitolo 5), le modalità di diffusione del Modello (Capitolo 6) e il sistema disciplinare legato ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello (Capitolo 7).

La Società ha ritenuto di avviare il percorso di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 svolgendo alcune attività di *risk assessment* e *gap analysis* riportate nel documento denominato “*Report di Risk Assessment e Gap Analysis & Action Plan*” (di seguito anche solo “**Report**”). (ALLEGATO A).

Le categorie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, nel testo da ultimo aggiornato al momento del compimento dell’attività di *risk assessment* e *gap analysis*, ritenute astrattamente applicabili alla Società sono:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 del Decreto);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto) e reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter del Decreto) e reati transazionali (ex art. 10 della Legge 146/2006);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (ex art. 25-bis del Decreto);
- reati contro l’industria e il commercio (ex art. 25-bis 1 del Decreto);
- reati societari, inclusa la corruzione tra privati (ex art. 25-ter del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- delitti contro la personalità individuali ivi compreso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ex art. 25-quinquies del Decreto – c.d. “caporalato”);
- reati in materia di Salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (ex art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)
- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)

La Società si riserva ogni eventuale integrazione e/o aggiornamento del Report e del Modello, ritenendosi, allo stato e per gli altri reati contemplati dal Decreto qui non elencati, sufficienti i principi generali che verranno enunciati nel Modello stesso e nel Codice di Condotta, nonché i presidi di controllo previsti per le attività compiute da TFE Ingegneria per il tramite delle altre società del Gruppo.

Sulla base delle risultanze delle attività di *risk assessment* e *gap analysis* sono state, quindi, sviluppate tante “Parti Speciali” dedicate ad ognuna delle suddette famiglie di reato, aventi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società nonché un’esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell’ambito di ciascuna Attività Sensibile;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, ha innovato il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti. Dal 2001 ad oggi, il Decreto è stato oggetto di continui aggiornamenti, volti ad estenderne progressivamente l'ambito di applicazione, mediante l'introduzione di nuove categorie di reato presupposto, come si vedrà al successivo paragrafo 1.2.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati). La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto

diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata, anche internazionale (art. 24-*ter* e art. 10, Legge 6 marzo 2006, n. 146);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 – *septiesdecies*)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 – *duodevicies*)

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

In generale si rileva che se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "soggettivi" e "oggettivi".

Il primo criterio "soggettivo" è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- **soggetti in «posizione apicale»**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di

prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- **soggetti «sottoposti»**, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. E' evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il secondo criterio "oggettivo" è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società.

Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

Il Decreto stabilisce anche le condizioni in base alle quali il reato non è rimproverabile all'ente: se- prima della commissione del reato- abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione del Modello ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato.

Affinché il reato non gli sia imputato, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 5);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello.

In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello;
- eventuale aggiornamento del Modello;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flusso informativo interno;
- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- attivazione di procedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso sulla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto dispone che l'ente debba anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di "frode" interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità della società. Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:

- idoneo, ossia vale a dire solo se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- se effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'idoneità del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello devono consentire alla società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

1.5. Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione.

1) La sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi

siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

3) La confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare significativamente l'esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti ai sensi del Decreto.

2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO

2.1 La scelta della Società

TFE Ingegneria S.r.l. è una società il cui oggetto sociale consiste nello svolgimento di:

- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, nel rispetto della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni nonché del relativo regolamento di attuazione D.P.R 21 dicembre 1999 n. 554 nonché nel rispetto di tutte le normative vigenti nel settore;
- attività di consulenza, studio, ricerca, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo nei settori dell'ingegneria edilizia, dei trasporti, idraulica, impiantistica elettrica, termomeccanica, acustica, illuminotecnica, energetica, facility management;
- rilievi ed indagini su luoghi d'opera;
- elaborazione di piani generali urbanistici, dei trasporti, idraulici, illuminotecnici, acustici, energetici;
- attività di ricerca e lo studio per lo sfruttamento dell'energia;
- attività di consulenza in materia di sicurezza;
- attività di coordinamento della sicurezza sia nella fase di progettazione che di esecuzione di lavori;
- attività di verifica e certificazione su realtà impiantistiche ed edilizie, con particolare riguardo al contenimento dei consumi energetici ed alla conformità alle normative vigenti;
- attività di assistenza tecnica-amministrativa alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private;
- studio, sviluppo, vendita e commercializzazione di programmi software e delle relative attrezzature di calcolo.

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, TFE Ingegneria ha ritenuto opportuno provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società ha quindi deciso di avviare un progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, al fine di adottare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il Modello rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2 Approccio metodologico adottato

Il Modello, ispirato alle Linee Guida ai fini del D.Lgs 8 Giugno 2001, n. 231 di Confindustria da ultimo aggiornate a giugno 2021, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, l'articolazione del progetto è di seguito descritta in sintesi.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto ritenuti applicabili per TFE Ingegneria.

In particolar modo sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- la storia della Società e il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, ordini di servizio, etc.);
- il sistema di corporate governance esistente;

- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo;
- la modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività aziendali.

Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. *Key Officers*, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i *Key Officers* e l'analisi documentale:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto ritenuti applicabili per TFE Ingegneria e delle possibili modalità attuative dei reati stessi;
- all'identificazione delle modalità operative di esecuzione delle Attività Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- alla valutazione dei rischi (cd. "*Risk Assessment*") di commissione di reato e del sistema di controllo interno (cd. "*SCI*") idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati suddetti o per la mitigazione del rischio di commissione;
- l'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo.

La fase conclusiva del progetto è rappresentata dalla stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la cui struttura è stata descritta in apertura del presente documento.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di *risk assessment e gap analysis*, i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione, che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, l'organigramma ed il mansionario, il sistema di deleghe e procure, i contratti nonché le procedure e istruzioni operative della Società.

In particolare, i risultati dell'analisi condotte e descritte in precedenza, ivi comprese le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati nell'ambito delle Attività Sensibili, nonché i protocolli specifici individuati dalla Società, sono contenuti o richiamati nel Report di *Risk Assessment, Gap Analysis & Action Plan* che costituisce presupposto del presente Modello (cfr. ALLEGATO A).

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente alla Società e gli output prodotti nelle diverse fasi del progetto sono stati archiviati e resi disponibili in **uno specifico archivio elettronico consultabile dai componenti dell'OdV (in seguito "Archivio")**.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi aventi l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto, il Modello si propone le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di TFE Ingegneria nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di TFE Ingegneria che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che TFE Ingegneria non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da TFE Ingegneria si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli e di attività di controllo che:

- individua le aree e le Attività potenzialmente a rischio nello svolgimento dell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definisce un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice di Condotta che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
 - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicurano una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trova il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con l'attività svolta dalla Società e progettata con lo scopo di assicurare, da un lato, una corretta gestione strategico-operativa delle attività di business, dall'altro, un controllo continuativo dei comportamenti. Tale controllo viene assicurato garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta

segregazione delle funzioni, assicurando che l'assetto della struttura organizzativa definita sia realmente attuato, attraverso un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;

- individua le Attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

3.2 Codice di Condotta

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si ispirano al Codice di Condotta, nonché si integrano con quelle del Codice di Condotta stesso (Allegato B).

Il Codice di Condotta di TFE Ingegneria è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società in data 9 marzo 2023.

Le prescrizioni del Codice di Condotta si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate a tutti i Destinatari dello stesso come definiti nelle premesse del presente Modello.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Condotta, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Per i Destinatari non appartenenti alla Società (ad esempio Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner), l'Organismo di Vigilanza proporrà all'Organo Dirigente le tipologie di rapporti giuridici ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello e/o del Codice di Condotta.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza proporrà altresì le modalità di comunicazione del Modello ai Destinatari non appartenenti alla Società e suggerirà le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di Destinatari non appartenenti alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 7.5.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'Organo Dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, TFE Ingegneria ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei componenti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali;
- modifiche organizzative e di governance.

4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO

Il Modello predisposto da TFE Ingegneria si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato ed organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

I principi di controllo che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di TFE Ingegneria, con particolare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- **chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità** dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- **verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post**: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta, e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura e responsabilità delle funzioni/soggetti coinvolti, anche nel rispetto dei dettami e delle nomine previste ai sensi del c.d. GDPR (Reg. UE n. 2016/679);
- **identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici**: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Attività Sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
- sistema di procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse.

Fatto salvo le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia a ciascuna Parte Speciale per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna Attività Sensibile.

4.1 Sistema di principi etici

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con organi sociali, esponenti delle altre società del Gruppo, dipendenti e parti terze, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner e con la Pubblica Amministrazione, compresi i principi per la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Tali norme sono formulate nel **Codice di Condotta (ALLEGATO B)**.

4.2 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione dell'organigramma aziendale e l'emanazione di deleghe formalizzate e disposizioni organizzative (mansionari, direttive organizzative interne), che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa locale.

4.3 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di TFE Ingegneria rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

4.4 Sistema di Controllo di gestione e dei flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione adottato da TFE Ingegneria è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

La gestione delle risorse finanziarie avviene sulla base di un sistema di poteri e responsabilità che ne garantisce un adeguato livello di controllo. Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

4.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto sia agli esponenti aziendali sia ai soggetti terzi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/01 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

4.6 Sistema disciplinare

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. In merito a tale aspetto si rimanda a quanto ampiamente descritto di seguito, nell'ambito del Capitolo 7 del presente documento.

4.7 Sistema di Procedure operative

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*.

A tal fine, nel Report di *Risk Assessment, Gap Analysis & Action Plan* sono riportate, per ciascuna Attività Sensibile, le *policy* e procedure aziendali applicabili, tenuto conto anche del particolare assetto organizzativo della Società.

Tali documenti consentono in particolare di disciplinare più nel dettaglio le attività oggetto delle Attività Sensibili e di guidare e garantire dunque l'implementazione e l'attuazione nella pratica dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello.

Tali *policy* e le procedure applicabili nelle Attività Sensibili integrano e completano i principi e le regole di condotta, nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo descritti o richiamati nel presente Modello e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel Modello stesso, utili al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4.8 Sistemi informativi ed applicativi informatici

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale devono essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle Attività Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti, nel rispetto del regolamento aziendale appositamente adottato dalla Società, anche ai fini del rispetto dei dettami del c.d. GDPR.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione Requisiti dell'OdV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto, l'Organismo deve possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo nell'Ente *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente”* (ivi compreso l'Organo Dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, *“è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”*;
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida di Confindustria;
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza anche deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi nell'ambito della struttura organizzativa della Società;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione.

5.2 Identificazione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione di TFE Ingegneria, in sede di approvazione della presente versione del Modello, ha istituito un proprio Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), in composizione collegiale, attribuendogli il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

In particolare, tale Organismo è ad oggi composto come segue:

- Isabella Riatto (organo interno TFE Ingegneria srl);
- Avv. Giuliana Viviano (organo esterno a TFE Ingegneria srl).

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV, come sopra identificato, è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza

sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia, ed in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organo Dirigente dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Ciascun componente dell'OdV possiede le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti essendo dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali.

La modifica della composizione dell'OdV o l'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Dirigente.

5.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il perfezionamento della nomina del componente dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questo rilasciata contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo paragrafo 5.4 con la quale il componente attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono i motivi di ineleggibilità e incompatibilità elencati nel predetto paragrafo 5.4.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per il componente dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La durata dell'incarico sarà stabilita nella delibera di nomina.

Il componente dell'OdV potrà dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletto alla scadenza del mandato.

5.4 Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità e incompatibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, o sussistenza di altra situazione di conflitto di interesse, così come prevista nel Codice di Condotta, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione (o del coniuge di questo), ovvero avere con questi ultimi rapporti- estranei all'incarico conferito- di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- esercizio di funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;
- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;

- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidono sulla moralità professionale.

Il componente dell'OdV, con l'accettazione della nomina, rilascia alla Società un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di ineleggibilità e incompatibilità. Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina del componente dell'OdV in sostituzione del componente precedentemente nominato.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare il componente dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'Organo Dirigente; l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza; secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

5.5 Funzioni dell'OdV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- *ex-ante* (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando cause e circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappatura delle attività a rischio reato al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di attività di *risk assessment e gap analysis*;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della gestione ambientale, al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela dell'ambiente;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
- proporre all'Organo Dirigente i criteri di valutazione per l'identificazione delle Informazioni sulle Attività Sensibili (cfr. par. 5.6).

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di Collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o Consulenti terzi per l'effettuazione di verifiche e audit.

I Collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di Collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un "Piano delle Attività" che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare all'Organo Dirigente.

5.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- *Segnalazioni* relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito **Segnalazioni**);
- *Informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni sulle Attività Sensibili**).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area. Si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro ed il Codice di Condotta.

Sarà tutelata l'identità del segnalante e assicurata la riservatezza della comunicazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge. In ogni caso, la Società adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

È previsto, inoltre, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla Segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Si ricorda che a tutela del segnalante la normativa italiana in materia di whistleblowing¹ prevede il divieto di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette Segnalazioni.

A tal fine, i Dipendenti ed i Collaboratori di TFE Ingegneria potranno effettuare le suddette Segnalazioni all'OdV, che è dotato di casella di posta elettronica con indirizzo:

- odv@tfeingegneria.it ovvero
- con comunicazione scritta all'indirizzo: Pianiga (VE), via Friuli-Venezia Giulia, 8, CAP: 30030.

¹ La normativa già esistente in materia è stata innovata con l'introduzione del D.Lgs. 24/2023 recante «attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» (c.d. Decreto whistleblowing). Il Decreto Whistleblowing ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e disciplinato il nuovo ruolo di ANAC, identificando nell'Autorità il canale esterno per la ricezione segnalazioni e rendendo più rigorose le sanzioni connesse ad eventuali violazioni della normativa in materia.

Inoltre, l'OdV deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili da parte degli esponenti aziendali a tal fine designati, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es.: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori) ed in materia ambientale;
- modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- le eventuali comunicazioni riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

Le "Segnalazioni" e le "Informazioni Generali" dovranno essere effettuate in forma scritta, anche utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata e debitamente comunicata ai Destinatari del Modello.

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le "Segnalazioni" ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della "Segnalazione" e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione all'Organo Dirigente nell'ambito del processo di *reporting* (si rimanda sul tema al successivo Paragrafo 5.7).

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili di cui alla Parte Speciale, i *Process Owner* sono tenuti a trasmettere all'OdV le "Informazioni sulle Attività Sensibili" realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come *Process Owner* sulla base dell'attività di *risk assessment* condotte.

L'identificazione delle "Informazioni sulle Attività Sensibili" avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di *risk assessment* condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi

e significatività delle attività. L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV (ivi incluse l'identificazione/formalizzazione dei *Process Owner* e le Segnalazioni sopra descritte) in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi saranno regolamentati in dettaglio in un'apposita procedura o in una disposizione organizzativa definita ed emanata dall'OdV stesso.

5.7 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle Attività Sensibili, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle Attività Sensibili qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili delle Attività Sensibili medesime un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

5.8 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito Archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni, anche in ottemperanza alle previsioni del GDPR ed alle disposizioni organizzative in merito adottate dalla Società.

L'accesso all'Archivio è consentito esclusivamente all'OdV e all'Organo Dirigente.

Si precisa, inoltre, che anche la documentazione, prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (Report di *Risk Assessment*, *Gap Analysis & Action Plan*, ecc.) e raccolta in uno specifico Archivio (di cui al Capitolo 2), è custodita a cura dell'OdV, per il tramite dei propri Collaboratori, all'uopo identificati.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte di ogni Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle Attività Sensibili. Con riferimento ai Destinatari non appartenenti alla Società, l'Organo Dirigente identificherà le tipologie di rapporti giuridici ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello. Si veda in proposito il paragrafo 3.3 del Modello.

6.1 Comunicazione iniziale

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti, e tutti gli eventuali nuovi assunti saranno tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e del Codice di Condotta e di impegno ad osservarne le prescrizioni.

Per quanto attiene invece i terzi coinvolti nelle Attività Sensibili (quali, a titolo esemplificativo, Consulenti/Fornitori/Appaltatori/Partner/Collaboratori) della Società, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole che prevedano la facoltà della Società di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizione del Modello e/o del Codice di Condotta (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, anche per stralcio, intranet, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello presso la bacheca in sede e/o consegnata all'atto dell'assunzione del Dipendente o stipula del contratto con il Collaboratore.

6.2 Formazione

La formazione in materia 231 deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo (D.Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

La Società si riserva di identificare le categorie di Destinatari, oltre agli apicali della Società stessa, alle quali indirizzare l'attività formativa, stabilendo contenuti e modalità di erogazione della stessa.

L'OdV valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l’effettività del Modello stesso.

L’applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

Il sistema disciplinare viene pubblicato in un luogo e/o con modalità, anche telematiche se del caso, accessibili a tutti i Dipendenti e comunque rese conoscibili a tutti i Destinatari.

La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.4 (“Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca”), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell’OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 7.4).

7.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi al Codice di Condotta e alle procedure richiamate nel Modello;
4. comportamenti in violazione degli strumenti di controllo preventivo di cui al capitolo 4 della presente Parte Generale;
5. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi A.3 e A.4. della Parte Speciale A;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B;

- in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
- in relazione al rischio di commissione di reati di criminalità organizzata e reati transnazionali, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi D.3 e D.4 della Parte Speciale D;
- in relazione al rischio di commissione di un reato in violazione del diritto d'autore, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi E.3 e E.4 della Parte Speciale E;
- in relazione al rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F;
- in relazione al rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi G.3 e G.4 della Parte Speciale G;
- in relazione al rischio di commissione di un delitto di criminalità informatica, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi H.3 e H.4 della Parte Speciale H;
- in relazione al rischio di commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi I.3 e I.4 della Parte Speciale I;
- in relazione al rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo *elencati nei paragrafi L.3 e L.4 della Parte Speciale L;*
- in relazione al rischio di commissione dei delitti contro la personalità individuale, i comportamenti in violazione dei principi generali e regole di condotta e protocolli specifici di comportamento e controllo elencati nei successivi paragrafi M.3 e M.4 della Parte Speciale M;
- in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, nonché in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi N.3 e N.4 delle Parti Speciale N;
- in relazione al rischio di commissione di un reato di terrorismo, anche internazionale, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nei paragrafi O.3 e O.4 della Parte Speciale O.
- in relazione al rischio di commissione di un reato tributario, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nei paragrafi P.3 e P.4 della Parte Speciale P.

- in relazione al rischio di commissione di un reato di contrabbando, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nei paragrafi Q.3 e Q.4 della Parte Speciale Q.
2. comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

7.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti non dirigenti costituisce illecito disciplinare in conformità al CCNL Terziario Commercio.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente di TFE Ingegneria l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 7.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) Ammonizione verbale per le mancanze più lievi;
- b) Ammonizione inflitta per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a);
- c) Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
- d) Sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
- e) Licenziamento disciplinare senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione aziendale competente di TFE Ingegneria terrà sempre informato l'OdV.

Ai fini della graduazione interna delle sanzioni si terrà conto della **gravità delle violazioni, la quale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:**

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e l'intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

In particolare, e salvo quanto disposto nel periodo successivo, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti dell'**ammonizione scritta** il lavoratore che commetta recidiva in una **violazione che ha comportato l'ammonizione verbale nei sei mesi antecedenti** e, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso o richiamate dal Modello;
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a quattro ore di retribuzione oraria** il lavoratore che commetta recidiva in una delle violazioni di cui al precedente punto 1, commessa nei sei mesi antecedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà adottarsi la multa anche in caso di prima mancanza.
3. incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni** il dipendente che commetta recidiva in una delle violazioni già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà adottarsi la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nel medesimo provvedimento il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, a meno che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità delle conseguenze o alla abituale recidività dell'infrazione;
4. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza diritto al preavviso** il dipendente che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 3) che precede, commessa nei sei mesi antecedenti; inoltre, incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare causa senza preavviso** il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati contemplati dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento dell'**ammonizione scritta** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a quattro ore di retribuzione oraria** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione (con riferimento a un comportamento di recidiva che abbia già causato l'irrogazione di ammonizioni scritte),
3. incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione grave all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
4. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza diritto al preavviso**, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a un massimo di 3 giorni, commessa nei sei mesi antecedenti, così come specificato nel punto (3) che precede, come pure il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2 cod. pen. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Ove non si riscontri un divieto espresso nel CCNL di riferimento, nel caso in cui l'infrazione contestata sia grave, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, o della comunicazione della decisione di non procedere all'adozione di alcuna sanzione.

Fermo restando il rispetto dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e del CCNL di riferimento, nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

I provvedimenti disciplinari devono, inoltre, essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria, ove esistente.

7.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Le violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere all'Organo Dirigente l'attivazione della procedura disciplinare finalizzata all'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 7.2 e del comportamento tenuto prima (per esempio, le eventuali precedenti violazioni commesse nel limite di due anni) e dopo il fatto (per esempio, la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. ammonizione scritta;
- b. multa
- c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- d. licenziamento senza preavviso;

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **ammonizione scritta/multa** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare**;
- in caso di violazione grave, oppure non grave ma ulteriormente reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto che precede, nonché laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza preavviso**.

Per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di Consulenti, lavoratori somministrati ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto o del rapporto con tali lavoratori.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia grave, il dirigente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, o della comunicazione della decisione di non procedere all'adozione di alcuna sanzione.

7.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente e dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà l'Organo Dirigente e di controllo di TFE Ingegneria S.r.l. che prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 7.2 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi 7.2 e 7.3.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate dal Consiglio di Amministrazione terrà sempre informato l'OdV.

7.5 Misure nei confronti di Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner, altri terzi coinvolti nelle Attività Sensibili

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner e altri terzi coinvolti nelle Attività Sensibili, compresi gli esponenti delle altre società del Gruppo, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi con gli stessi, ed in base alla gravità della violazione riscontrata:

1. La diffida per iscritto al rispetto delle prescrizioni del Modello e del Codice di Condotta;
2. L'applicazione di una penale;
3. La risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a TFE Ingegneria, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE "A" - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo A.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

A.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da **TFE Ingegneria**:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
- **Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto per la Società arrecando danno a terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.
- **Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**
Tale ipotesi di reato si configura quando viene commessa una frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura, o nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali, concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**
Tale ipotesi di reati si configura quando, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne vengono allontanati gli offerenti.
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis).**
Tale ipotesi di reato si configura quanto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

A.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *risk assessment e gap analysis* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata)*
- *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi a comunicazioni e richiesta di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività tipiche aziendali*
- *Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici*
- *Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione (ad es. Agenzia delle entrate, INPS)*
- *Gestione del contenzioso*
- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*
- *Gestione delle note spese*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi*
- *Approvvigionamento di beni*
- *Gestione dei rapporti con provider di servizi/consulenti e partner*
- *Gestione dei rapporti infragruppo*
- *Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Gestione degli omaggi*
- *Post vendita & maintenance*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica.

A.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata)

Descrizione

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e/o a procedure negoziate.

A.2.2 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi a comunicazioni e richiesta di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività tipiche aziendali

Descrizione

Il processo descrive la attività riconducibili alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici nell'ambito della gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa vigente, nonché per la richiesta e l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni/licenze e concessioni necessarie allo svolgimento delle attività tipiche aziendali.

A.2.3 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Descrizione

TFE Ingegneria S.r.l.
Via Friuli-Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)
Cap. Soc.: 100.000,00 € i.v.
P.IVA IT03883230272

Telefono
041.510 15 42
041.419 69 07

E-mail
info@tfeingegneria.it
PEC
tfeingegneria@pec.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Il processo si riferisce all'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.

A.2.4 Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione (ad es. Agenzia delle entrate, INPS)

Descrizione

Il processo in esame si riferisce, in particolare, alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. Amministrazione Finanziaria, Enti Previdenziali) in caso di verifiche ispettive.

A.2.5 Gestione del contenzioso

Descrizione

Il processo si riferisce alle attività legate alla gestione dei contenziosi nei quali la Società è coinvolta.

A.2.6 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

Descrizione

Il processo si riferisce: (i) alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo); (ii) alle attività connesse alla gestione del personale relativamente agli adempimenti retributivi e contributivi, alle spese sostenute ed ai rapporti con le associazioni sindacali.

A.2.7 Gestione delle note spese

Descrizione

Il processo si riferisce alla gestione delle note spese ovvero rimborsi ai dipendenti che svolgono alcune delle loro mansioni al di fuori della sede abituale di lavoro.

A.2.8 Gestione del sistema di incentivi e premi

Descrizione

Il processo si riferisce alla gestione delle attività del sistema di incentivi e premi rivolto alla funzione vendite.

A.2.9 Approvvigionamento di beni

Descrizione

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano il ciclo di approvvigionamento di beni per l'attività di TFE Ingegneria: prodotti e strumenti.

A.2.10 Gestione dei rapporti con provider di servizi/consulenti e partner

Descrizione

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con i provider e prestatori di servizi (servizi, appalti, logistica), nonché i consulenti.

A.2.11 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti di TFE Ingegneria S.r.l. con la capogruppo TFE Ingegneria S.r.l. e le altre società del Gruppo.

A.2.12 Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti

Descrizione

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi relativamente alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi effettuati o affidati dalle varie aree della Società, nonché all'attività di contabilità relativa alla fatturazione passiva.

A.2.13 Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi

Descrizione

Il processo riguarda la gestione delle attività di Tesoreria con riferimento agli incassi derivanti dall'attività commerciale della Società nonché la relativa verifica, registrazione e contabilizzazione degli stessi.

A.2.14 Gestione omaggi

Descrizione

Il processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione di omaggi.

A.2.15 Post vendita & maintenance

Descrizione

Il processo si riferisce all'attività di supporto dei clienti nel post vendita e maintenance da parte del CRM.

A.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo A.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

La presente Parte Speciale "A" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta o comunque con le procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo i Destinatari **non** potranno:

- a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi dell'Ente Pubblico;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri, rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori e/o altri terzi, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- g) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- h) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa;
- i) esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non rispondenti al vero;
- j) omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore della Società le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- k) agire in modo artificioso inducendo la Pubblica Amministrazione a commettere errori di valutazione di questioni tecniche o economiche sulla base della documentazione presentata dalla Società.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa; si deve assicurare che i rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- tutti gli esponenti di TFE Ingegneria che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di TFE Ingegneria con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure, applicabili alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili;
- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile, devono essere definiti da direttive organizzative interne, ordini di servizio, deleghe o procure che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;
- ai Destinatari è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti, nel rispetto di quanto previsto nel Codice di Condotta, purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente o il collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- è fatto obbligo di documentare e tracciare i rapporti con i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte della Società e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne e, in generale, qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere sottoposto all'attenzione dell'OdV;
- la Società deve garantire il costante aggiornamento dei Destinatari sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle Attività Sensibili, in particolare a disciplina dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- i rapporti con le altre Società del Gruppo devono essere gestiti secondo i criteri organizzativi di gruppo e nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;

- le comunicazioni di dati e informazioni tecniche effettuate in via telematica nei confronti di Autorità Pubbliche devono essere effettuate secondo i principi di rispondenza al vero, completezza, accuratezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle normative tecniche di settore;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner e/o altri terzi, compresi gli esponenti delle altre società del Gruppo, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner e/o altri terzi deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del terzo e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner e/o altri terzi, dovranno prendere visione del Modello e del Codice di Condotta ed impegnarsi al loro rispetto, secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società, per l'ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e/o del Codice di Condotta stessi;
- i contratti con i Fornitori, gli Appaltatori, i Consulenti, i Collaboratori, i Partner e/o altri terzi devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate);
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, i Collaboratori, i Partner nonché gli incarichi con i Consulenti e/o altri terzi devono essere proposti, verificati e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, Collaboratori, Partner e dai Consulenti e/o altri terzi nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione.

A.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo A.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A.4.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata)
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi a comunicazioni e richiesta di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività tipiche aziendali
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione (ad es. Agenzia delle entrate, INPS)
- Gestione del contenzioso

- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato);
- tutti gli esponenti di TFE Ingegneria che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di velocizzare l'iter di un accertamento o di rilascio di una autorizzazione di qualsiasi natura;
- si deve assicurare che vengano osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni e le circolari emanate dalle Autorità pubbliche competenti, le policy, procedure e prassi adottate dalla Società nell'ambito delle Attività Sensibili considerate;
- deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, condotte da parte di soggetti pubblici (es. Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ASL, ecc.), di soggetti competenti in coerenza con il sistema organizzativo e appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
- si deve assicurare la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati, ad opera di soggetti muniti di idonei poteri, o mediante redazione di apposita relazione interna;
- nel caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro) i rapporti con lo Studio Legale esterno devono essere intrattenuti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri e fornire l'eventuale documentazione e/o informazioni necessarie. Lo Studio Legale deve provvedere a fornire l'aggiornamento circa le cause in essere;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nelle Attività Sensibili in esame;
- i Destinatari coinvolti nell'Attività Sensibile in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure o prassi organizzative specifiche a disciplina delle Attività Sensibili;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati, in particolare:
 - l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.), e in particolare i verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate, devono essere archiviati a cura della funzione competente di TFE Ingegneria;
- la documentazione tecnica, i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici e/o sopralluoghi in materia di sicurezza e salute sul lavoro o ambientale (es. ispezioni da parte della ASL, ecc.) svolti presso la sede devono essere conservati a cura della funzione competente di TFE Ingegneria;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; lo stesso dicasi per i verbali, anche in occasione di verifiche ispettive o sopralluoghi;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle Attività Sensibili;

- gli incontri con i soggetti pubblici, in particolare se finalizzati allo sviluppo commerciale o alla discussione di aspetti contrattuali sostanziali di natura economica o tecnica, sono presenziati da almeno due rappresentanti di TFE Ingegneria;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito delle Attività Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.2 in materia di "Approvvigionamento";
- nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione, è necessario osservare tutte le disposizioni di legge e procedurali che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano comunque turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della gara;
- nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti; tutte le attività sono adeguatamente tracciate;
- eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione dei contratti, ivi inclusi eventuali inadempimenti, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia;
- i contratti con eventuali terze parti coinvolte nei Processi in esame devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.4.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner
- Approvvigionamento di beni
- Post vendita & maintenance

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo A.3, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- gli accordi di vendita devono essere formalizzati mediante redazione di un apposito contratto, formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri;
- in tutti i contratti si deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e/o del Codice di Condotta, di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- i contratti sottoscritti con i clienti devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali o comunque approvati dalle funzioni aziendali competenti;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società in partnership devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- i soggetti e le funzioni coinvolte in partnership devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- gli obiettivi e i "limiti" discrezionali entro cui i soggetti e le funzioni coinvolte possono intraprendere in modo autonomo alcune scelte di natura commerciale che hanno anche un impatto economico-

finanziario, sono comunque definiti nell'ambito di un budget annuale approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali interessate;

- la gestione degli incassi avviene secondo i principi stabiliti di cui al paragrafo A.4.5; si deve assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.
- devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nelle attività di approvvigionamento;
- i Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibile in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure a disciplina delle Attività Sensibili;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (richiesta di acquisto di un prodotto/servizio, autorizzazione della relativa richiesta d'acquisto, valutazione delle offerte e selezione dei Fornitori/Appaltatori/Consulenti, autorizzazione dei contratti con i Fornitori/Appaltatori/Consulenti, registrazione e controllo delle fatture);
- la scelta del Consulente, Fornitore e/o Appaltatore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto di Comportamento, organizzativo, tecnico, finanziario;
- il processo di qualifica del Consulente, Fornitore e/o Appaltatore deve prevedere la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazioni circa l'assenza di precedenti penali, visura camerale in caso di società, verifica del nominativo del legale rappresentante presso data base reputazionali, etc.;
- gli accordi con i Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico, debitamente autorizzato e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- il contratto con il Consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri del Consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- il contratto con il Consulente deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- ogni fornitura di prodotti/servizi/prestazioni deve avvenire a fronte di un congruo compenso che sia coerente con i prezzi di mercato;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di approvvigionamento in oggetto a cura delle Funzioni competenti;

- il pagamento delle fatture dei Consulenti, Fornitori o degli Appaltatori avviene effettuato secondo i principi stabiliti nel successivo paragrafo A.4.5 “Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari: Pagamenti- Incassi” e “Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi”
- ogni accordo con i Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori deve prevedere l’inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e/o del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.4.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
 - Gestione delle note spese
 - Gestione del sistema di incentivi e premi
- La selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;
 - il processo di selezione/assunzione e gestione del personale deve essere disciplinato in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
 - è fatto in particolare divieto effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con la Società di qualsivoglia natura;
 - è fatto divieto di praticare discriminazioni nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché alcuna forma di nepotismo o di favoritismo;
 - tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del personale devono impegnarsi ad assicurare la correttezza e completezza dei dati relativi al personale nella fase di predisposizione delle dichiarazioni dei dati agli enti pubblici e in caso di accertamenti/procedimenti ispettivi da parte degli stessi;
 - in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti preposti, in relazione alla gestione delle risorse umane, il rapporto con il soggetto pubblico deve essere gestito da soggetti muniti di adeguati poteri, nel rispetto del sistema di poteri e deleghe in essere;
 - la documentazione tecnica e i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici in materia di gestione del personale devono essere conservati a cura della funzione competente;
 - i contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso la funzione competente;
 - l’eventuale sistema di incentivi e premi deve essere coerente con la contrattazione aziendale e definito nel budget annuale;
 - il pagamento degli incentivi e dei premi deve essere autorizzato dalla Direzione e disposto sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore e in coerenza con le policy e procedure aziendali;
 - è obbligo dei Responsabili di funzione valutare la congruità e l’opportunità delle richieste di anticipo spese presentate dai soggetti a loro referenti prima di autorizzarne l’erogazione;

- è fatto obbligo al personale in servizio esterno di raccogliere la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di trasmetterla alla funzione competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle policy e prassi interne;
- i pagamenti delle note spese possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure nell'ambito delle policy, procedure o prassi aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese sia a livello global che locale;
- non possono essere effettuati rimborsi di spese sostenute da dipendenti che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e delle mansioni svolte;
- la gestione dei rapporti con le banche e l'autorizzazione all'effettuazione dei rimborsi delle note spese deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri di firma in banca;
- è fatto obbligo al personale in servizio esterno di raccogliere la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di trasmetterla alla funzione competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle policy e prassi interne;
- il pagamento delle note spese viene effettuato secondo i principi stabiliti nel paragrafo A.4.5 "*Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi; Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari – pagamenti*";
- ogni accordo con gli *outsourcer* ed altri terzi coinvolti nell'Attività Sensibile in esame deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e/o del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.4.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- *Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*

- I flussi finanziari devono essere gestiti dalle funzioni aziendali competenti, in coerenza con le policy e le procedure aziendali, nonché dei principi dettati dal Codice di Condotta, appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dai Processi in esame;
- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla Società a causa di obblighi di legge;
- i flussi di cassa possono avvenire unicamente con l'utilizzo del canale bancario, secondo appositi strumenti organizzativi che regolamentano l'accesso e l'utilizzo del sistema di remote banking, prevedendo pure la realizzazione di apposite attività di controllo per la tracciabilità dei flussi finanziari e regole specifiche con riferimento alla gestione della piccola cassa, con limitazione all'utilizzo del denaro contante secondo i limiti di legge (D.Lgs. 231/2007);
- i Destinatari non possono concedere ai terzi, inclusi i clienti, sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi; l'autorizzazione all'emissione della nota di credito deve comunque essere autorizzata da soggetto provvisto di adeguati poteri, in coerenza con le policy e le procedure aziendali;

- i pagamenti od il riconoscimento di note di credito possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta o del credito vantato, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato o il credito riconosciuto devono corrispondere in termini di importo dell'erogazione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e devono essere corrisposti al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato la spesa od è titolare del credito, nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure all'interno delle policy e procedure aziendali che disciplinano le Attività Sensibili;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- in caso di anomalia nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o in caso di richieste ingiustificate da parte dei funzionari pubblici il responsabile aziendale che ha gestito i rapporti con la Pubblica Amministrazione informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

A.4.6 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Gestione dei rapporti infragruppo

- I rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle Società del Gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separazione patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli azionisti di tutte le Società del Gruppo;
- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati (possibilmente nella forma di service level agreement), autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- i contratti intercompany devono esplicitare i criteri di remunerazione dei servizi oggetto del contratto;
- i corrispettivi previsti nei contratti intercompany devono rispondere a criteri di mercato;
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati dovranno essere definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con particolare riferimento alle operazioni di vendite infragruppo), sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed esecuzione degli ordini;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- le prescrizioni specifiche previste in materia di flussi finanziari debbano essere osservate, se applicabili, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni infragruppo;
- i contratti intercompany devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale la Società del Gruppo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.4.7 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

➤ Gestione degli omaggi

I Destinatari coinvolti nelle attività di dazione o ricezione di omaggi, contributi ed erogazioni liberali devono:

TFE Ingegneria S.r.l.
Via Friuli-Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)
Cap. Soc.: 100.000,00 € i.v.
P.IVA IT03883230272

Telefono
041.510 15 42
041.419 69 07

E-mail
info@tfeingegneria.it
PEC
tfeingegneria@pec.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari della Pubblica Amministrazione allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- ai membri dell'Organo Dirigente, ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale;
- rispettare le indicazioni contenute all'interno delle procedure aziendali in materia;
- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, nonché di sponsor/sponsee, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficenza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti.

PARTE SPECIALE “B”- I REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati societari, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati societari, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, dei **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo B.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria

B.1 Le fattispecie di reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Tra i reati societari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori della Società, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)** – Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all’art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od altri organi di controllo, cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall’obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla

legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi, del tutto astratta, in cui l'eventuale liquidatore, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.):** Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, un soggetto apicale diffonda notizie false ovvero attui operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

B.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari.

- Gestione dei rapporti con gli organi societari e gestione delle nomine, delle deleghe interne e delle procure
- Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni
- Finanziamenti e operazioni relative al capitale sociale

Inoltre, con specifico riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e art 2635 bis c.c.), di cui all'art. 25 ter D.Lgs. 231/01, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili nell'ambito delle quali si potrebbero configurare, anche in via strumentale, le premesse e le condizioni per la commissione del reato in questione:

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Gestione delle note spese
- Gestione del sistema di incentivi e premi
- Approvvigionamento di beni
- Gestione dei rapporti con provider di servizi/consulenti e partner
- Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti
- Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi
- Attività di vendita e sviluppo commerciale
- Marketing e comunicazione
- Gestione degli omaggi
- Gestione del Processo Produttivo e Qualità
- Post vendita & maintenance
- Gestione dei rapporti infragruppo

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

B.2.1 Gestione dei rapporti con gli organi societari e gestione delle nomine, delle deleghe interne e delle procure

Descrizione

Il processo attiene alla gestione dei rapporti con il Socio e i vertici aziendali, nonché alla formalizzazione e gestione di nomine, deleghe e procure.

B.2.2 Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni

Descrizione

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria come previsto dalla normativa in vigore (incluse le poste estimative).

B.2.3 Finanziamenti e operazioni relative al capitale sociale

Descrizione

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle operazioni relative al capitale sociale.

B.2.4. Attività di vendita e sviluppo commerciale

Descrizione

Il processo si riferisce alle attività di vendita della Società (gare/ clienti privati).

B.2.5 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane; Gestione delle note spese; Gestione del sistema di incentivi e premi; Approvvigionamento di beni; Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner; Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti; Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi; Gestione omaggi; Post vendita & maintenance; Gestione rapporti infragruppo.

Descrizione

Per la descrizione delle suddette Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

B.2.6 Marketing e comunicazione

Descrizione

Il processo si riferisce alle attività di promozione dei servizi aziendali e di comunicazione attraverso molteplici canali e piattaforme.

B.2.7 Gestione del processo produttivo e qualità

Descrizione

Il processo attiene alla gestione della qualità e delle certificazioni, tramite audit interni, gestione della documentazione, rilevazione di non conformità e predisposizione di azioni correttive e a tutto il processo produttivo, dall’ingresso del campione fino all’elaborazione dei rapporti di prova.

B.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo B.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati societari.

La presente Parte Speciale “B” prevede l’esplicito **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta o comunque con le procedure aziendali.

All’uopo, ai Destinatari è fatto **divieto** in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione;
- all’Organo Dirigente è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- all’Organo Dirigente è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- all’Organo Dirigente è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TFE Ingegneria, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- è fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità

extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovrapproduzione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”;

- una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta all’Organo Dirigente, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di TFE Ingegneria e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari o su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell’informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari o di titoli non quotati in mercati regolamentati. TFE Ingegneria si impegna in proposito: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l’equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un’indebita circolazione/diffusione, all’interno della Società, di informazioni rilevanti;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento agli organi sociali ed ai loro componenti, nonché ai dipendenti) devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell’esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; indicare nelle predette

segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

- attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione dell'OdV.

Al fine di evitare la commissione del reato di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari del Modello dovranno, in linea generale:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dal suddetto reato;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente diventare fattispecie di tale reato;
- rispettare ed applicare i principi e le disposizioni previsti nel Modello, nel Codice di Condotta e nelle policy e procedure aziendali.

Nello specifico, i Destinatari dovranno astenersi dal:

- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano essi Fornitori, Consulenti, altri clienti, ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice di Condotta, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per TFE Ingegneria. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio;
- accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o che possano compromettere la reputazione di TFE Ingegneria. A tal fine, ogni Destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli di TFE Ingegneria attenendosi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;
- riconoscere, in favore di Consulenti, Fornitori, Appaltatori, altri collaboratori e Partner commerciali e loro dipendenti/collaboratori, compensi, bonus, incentivi a vario titolo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico/attività da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore di attività interessato.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, i Destinatari dovranno rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività di cui alle Attività Sensibili a potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati sono definite in appositi documenti organizzativi interni quali Job Description e policy/procedure aziendali;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste da ciascuna Attività Sensibile;
- nessuna pratica discutibile o illecita può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa

è “consuetudinaria” nel settore nel quale TFE Ingegneria opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici della Società;

- tutti i dipendenti di TFE Ingegneria sono tenuti a rispettare le procedure e policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito delle Attività Sensibili;
- la documentazione prodotta deve essere archiviata in maniera sia elettronica sia cartacea da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare- ma non esclusivo- riferimento alle Parti Speciali “A- Reati contro la Pubblica Amministrazione”, “C - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” e “D- Reati di criminalità organizzata”.

B.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo B.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari.

B.4.1 Protocolli Specifici relativi all’Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Gestione dei rapporti con gli organi societari e gestione delle nomine, delle deleghe interne e delle procure

I Destinatari dovranno osservare i seguenti principi:

- l’assegnazione di responsabilità decisionali ed operative deve avvenire per il tramite di deleghe e procure formalizzate, ove siano precisati ruoli e responsabilità, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte in conformità all’organigramma aziendale ed al ruolo corrispondente, come da relativi mansionari, job description, etc.;
- l’informativa da parte del management aziendale e la discussione delle attività ed operazioni poste in essere in esecuzione delle deleghe e delle procure ricevute deve essere resa all’Organo Dirigente in modo accurato, completo e tempestivo, condividendo se del caso tale informativa anche in riunioni periodiche con i Consulenti e lo Studio Legale della Società;
- deve essere prevista, almeno per le operazioni ed attività di maggior rilievo, secondo comunicazione organizzativa interna, la predisposizione da parte della funzione aziendale che propone l’operazione, in base alle procedure aziendali, idonea documentazione a supporto dell’operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l’interesse sottostante, le finalità strategiche dell’operazione;
- deve essere prevista la verifica preliminare della completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell’operazione, ai fini della registrazione contabile dell’operazione;
- deve essere sancita l’esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per le attività ed operazioni di maggior rilievo;
- è previsto l’obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte dei procuratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società.

B.4.2 Protocolli Specifici relativi all’Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Predisposizione del bilancio e relative comunicazioni;

I Destinatari dovranno osservare i seguenti principi:

TFE Ingegneria S.r.l.
Via Friuli-Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)
Cap. Soc.: 100.000,00 € i.v.
P.IVA IT03883230272

Telefono
041.510 15 42
041.419 69 07

E-mail
info@tfeingegneria.it
PEC
tfeingegneria@pec.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le Società del Gruppo; con riferimento ai rapporti infragruppo si rimanda inoltre a quanto definito nella Parte Speciale C in tema di “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”;
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l’accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- previa individuazione delle condizioni per l’eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate;
- rispetto di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.
- rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dalla funzione di competenza di TFE Ingegneria.

B.4.3 Protocolli Specifici relativi all’Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Finanziamenti e operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d’azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell’ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l’integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l’assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- la predisposizione da parte della funzione aziendale che propone l’operazione, in base alle procedure aziendali, di idonea documentazione a supporto dell’operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l’interesse sottostante, le finalità strategiche dell’operazione;
- la verifica preliminare della completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell’operazione, ai fini della registrazione contabile dell’operazione;
- l’esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- l’obbligo per i Destinatari di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l’individuazione degli esponenti aziendali che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società

controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

B.4.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Gestione delle note spese
- Gestione del sistema di incentivi e premi
- Approvvigionamento di beni
- Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner
- Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti
- Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi
- Attività di vendita e sviluppo commerciale
- Gestione degli omaggi
- Gestione del Processo Produttivo e Qualità
- Post vendita & maintenance
- Gestione rapporti infragruppo

Si vedano i protocolli specifici contenuti, con riferimento a tali Attività Sensibili, nella Parte Speciale A - “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nella Parte Speciale C “Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita” e nella Parte Speciale Q “Reati di contrabbando”.

B.4.5. Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Marketing e comunicazione

I Destinatari devono, anche nell'ambito delle attività di Marketing e comunicazione con riferimento a tale specifico Processo:

- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- assicurare una corretta informativa e/o formazione dei dipendenti circa le qualità, caratteristiche e proprietà dei servizi offerti da TFE Ingegneria;
- assicurare che tutto il materiale promozionale e pubblicitario illustri in maniera veritiera, corretta e trasparente le qualità, caratteristiche e proprietà dei servizi offerti dalla Società, astenendosi da qualsivoglia informazione/comunicazione anche solo potenzialmente fuorviante o ingannevole.

Per quanto riguarda eventuali fornitori/consulenti coinvolti nella presente Attività Sensibile, dovranno essere le seguenti prescrizioni contenute nel paragrafo A.4.2.

PARTE SPECIALE "C" - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo C.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

C.1 Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - *octies* del Decreto)

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria sono:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, al quale non ha concorso, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere o occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto, anche colposo, o da contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.
- **Autoriciclaggio (648 ter. 1 c.p.)**- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto, anche colposo, o contravvenzione, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

C.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- *Gestione degli adempimenti fiscali*
- *Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni*
- *Gestione delle note spese*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi*
- *Approvvigionamento di beni*
- *Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner*
- *Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale*
- *Marketing e comunicazione*
- *Gestione degli omaggi*
- *Post vendita & maintenance*
- *Gestione dei rapporti infragruppo*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

C.2.1 Gestione degli adempimenti fiscali

Descrizione

Il processo comprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale.

C.2.2 Gestione delle note spese; Gestione del sistema di incentivi e premi; Approvvigionamento di beni; Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner; Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti; Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi; Gestione degli omaggi e delle liberalità; Post vendita & maintenance; Gestione dei rapporti infragruppo.

Per la descrizione di tali Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

C.2.3 Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni; Attività di vendita e sviluppo commerciale; Marketing e comunicazione. Per la descrizione di tali Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale "B" - Reati Societari.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

C.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo C.4 dovranno essere

seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La presente Parte Speciale "C" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25- *octies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali TFE Ingegneria ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Consulenti/Appaltatori;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con i soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da TFE Ingegneria;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali, applicabili in particolare alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili.

C.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo C.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

C.4.1 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Gestione delle note spese

Con riferimento all' Attività Sensibile di "Gestione note spese", si vedano i protocolli specifici contenuti nel paragrafo A.4.4.

C.4.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Approvvigionamento di beni;
- Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner;
- Gestione del Processo Produttivo e Qualità
- Post vendita & maintenance;
- Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti;
- Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi;
- Attività di vendita e sviluppo commerciale;
- Marketing e comunicazione;
- Gestione del sistema di incentivi e premi

Oltre a quanto definito nelle Parta Speciale A e nella Parte Speciale B, è previsto quanto segue:

- I criteri di valutazione di Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori, principali terze parti, devono essere desunti nello specifico da una serie di "indicatori di anomalia" per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di soggetto individuato nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard, facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - i. profilo soggettivo (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ii. comportamento del soggetto (es. il Fornitore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il soggetto rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; il soggetto si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il soggetto insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - iii. profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal soggetto (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il soggetto richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
 - iv. dislocazione territoriale del soggetto (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
 - v. caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il soggetto; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il soggetto);
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali,

motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;

- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- tutti i pagamenti sono regolati attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- non devono essere effettuati pagamenti in denaro contante o trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori alla soglia definita dalla normativa antiriciclaggio vigente, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
 - ✓ della sede legale della società controparte;
 - ✓ degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
 - ✓ di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- gli incassi devono essere gestiti tramite RID, tramite bonifico bancario/bollettino postale o tramite assegni bancari/postali e cambiali, nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali in materia;
- deve essere assicurato che i flussi finanziari aziendali in entrata siano tali da garantire la completa trasparenza e documentabilità delle operazioni (es. per paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.);
- le spese di trasferta possono essere sostenute solo previa autorizzazione iniziale alla trasferta;
- ciascun dipendente deve limitare la richiesta di rimborso alle sole spese sostenute per motivi di lavoro; è fatto divieto di rimborsare le spese sostenute a carattere personale;
- la funzione competente deve verificare la regolarità civilistica e fiscale dei giustificativi cartacei e provvedere alle eventuali correzioni.

C.4.3 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni

TFE Ingegneria S.r.l.
Via Friuli-Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)
Cap. Soc.: 100.000,00 € i.v.
P.IVA IT03883230272

Telefono
041.510 15 42
041.419 69 07

E-mail
info@tfeingegneria.it
PEC
tfeingegneria@pec.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Con riferimento all' Attività Sensibile di "Predisposizione del bilancio (incluse le poste estimative) e le relative comunicazioni", si vedano i protocolli specifici contenuti nel paragrafo B.4.2.

C.4.4 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Gestione degli adempimenti fiscali

- devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le linee guida in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi;
- deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle suddette linee guida;
- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, sia manuali che di sistema;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
- i rapporti con Consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nell'Attività Sensibile devono essere disciplinati da contratti formalizzati che identifichino in modo puntuale, tra gli altri aspetti, i rispettivi ambiti di attività e responsabilità e che contengano apposita clausola di impegno al rispetto delle previsioni del Modello e/o del Codice di Condotta, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- la gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi devono essere disciplinati da linee guida/procedure che consentano di:
 - regolare le fasi del processo fiscale al fine di assicurare: i) la corretta determinazione delle imposte; ii) l'utilizzo degli istituti previsti dalle legislazioni nazionali e internazionali per prevenire o ridurre la doppia imposizione giuridica ed economica; iii) la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali mediante una tax compliance trasparente e accurata;
 - assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
 - stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo fiscale;
 - stabilire le modalità di gestione documentale e di archiviazione della documentazione attestante l'avvenuta esportazione;
- i pagamenti di tasse ed imposte devono essere effettuate dalle funzioni aziendali competenti, secondo il sistema di poteri in essere;
- deve essere assicurata la tracciabilità e l'archiviazione, presso la funzione competente, di tutta la documentazione generata nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame.

C.4.5 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

Oltre a quanto definito nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" è previsto quanto segue:

➤ Gestione dei rapporti infragruppo

- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti, prevedendo pure il relativo meccanismo di fatturazione;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun servizio deve essere responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
- inoltre, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto del presente paragrafo, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste nel paragrafo C.4.2 per i pagamenti e gli incassi debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni infragruppo od operazioni relative al capitale sociale, implicanti conferimenti in denaro e finanziamenti o versamenti.

C.4.6 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Gestione degli omaggi

Oltre a quanto definito nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" è previsto quanto segue:

- il ruolo e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo in oggetto sono definite in appositi documenti organizzativi interni (deleghe/job description);
- deve essere garantito il principio di segregazione dei compiti dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo;
- la Società deve garantire la tracciabilità e la documentabilità delle operazioni relative a tali attività sensibili in modo tale da consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni che hanno determinato alcune scelte.

PARTE SPECIALE “D” - I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di criminalità organizzata, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di criminalità organizzata e ai reati transazionali, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo D.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

D.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

I reati di criminalità organizzata astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria sono:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** - Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)** - Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali

disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001)**- Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.

Risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati di criminalità organizzata", i seguenti delitti:

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90).
- I delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di Condotta.

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
- b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
- c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
- d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

D.1.2 I reati transazionali

Le fattispecie di reati transazionali richiamate dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") sono le seguenti: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i reati transazionali previsti dalla Legge 146/2006 si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** – Per una descrizione del reato si rimanda a quanto già esposto *supra*.
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)** – Per una descrizione del reato si rimanda a quanto già esposto *supra*.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) – Con riferimento a tale fattispecie di reato, si rimanda alla Parte Speciale F– "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

Per le altre fattispecie di reato richiamate dalla Legge 146/2006, considerate astrattamente non applicabili alla realtà di TFE Ingegneria, varranno in ogni caso i principi dettati dal Codice di Condotta della Società.

D.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- Gestione degli adempimenti fiscali
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Approvvigionamento di beni
- Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner
- Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti
- Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi
- Post vendita & maintenance
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione del Processo Produttivo e Qualità
- Gestione degli omaggi

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

D.2.1 Gestione degli adempimenti fiscali;

Descrizione

TFE Ingegneria S.r.l.
Via Friuli-Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)
Cap. Soc.: 100.000,00 € i.v.
P.IVA IT03883230272

Telefono
041.510 15 42
041.419 69 07

E-mail
info@tfeingegneria.it
PEC
tfeingegneria@pec.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Per la descrizione di tali Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale “C” - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

D.2.2 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane; Approvvigionamento di beni; Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner; Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti; Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi; Gestione degli omaggi; Post vendita & maintenance; Gestione dei rapporti infragruppo.

Per la descrizione di tali Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale “A” - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

D.2.3 Attività di vendita e sviluppo commerciale; Gestione del Processo Produttivo e Qualità

Per la descrizione di tali Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale “B” - Reati Societari.

D.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo D.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata e reati transnazionali. La presente Parte Speciale “D” prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 ter del Decreto e art. 10 della Legge n. 146/2006);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 e art. 10 della Legge n. 146/2006;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti le Attività Sensibili;
- c) verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, altri Partner/Collaboratori coinvolti nelle Attività Sensibili sopra specificate, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- d) attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- e) astenersi dall'effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- f) non riconoscere, in favore di Consulenti, Appaltatori e Fornitori, eventuali altri Collaboratori/Partner, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

D.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo D.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

D.4.1 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

TFE Ingegneria S.r.l.
Via Friuli-Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)
Cap. Soc.: 100.000,00 € i.v.
P.IVA IT03883230272

Telefono
041.510 15 42
041.419 69 07

E-mail
info@tfeingegneria.it
PEC
tfeingegneria@pec.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

- Approvvigionamento di beni
- Gestione rapporti con provider di servizi/consulenti e partner
- Post vendita & maintenance
- Gestione del Processo Produttivo e Qualità

Oltre a quanto definito nei rispettivi paragrafi della Parte Speciale “A” - Reati contro la Pubblica Amministrazione, “B”- Reati Societari, “C”- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” è previsto quanto segue:

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile dovranno:

- assicurare che la scelta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, avvenga attraverso processi di qualifica chiari, certi e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l’orientamento verso controparti che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto di Comportamento, organizzativo, tecnico, finanziario;
- non selezionare quali controparti contrattuali di TFE Ingegneria i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;
- assicurare che, in sede di selezione di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, siano tenuti in debita considerazione elementi di qualificazione etica quali la sottoscrizione di Protocolli di Legalità, l’iscrizione in White List istituite presso le Prefetture, la richiesta o il conseguimento del rating di legalità, conseguiti dal terzo, etc.;
- effettuare un’analisi preventiva del territorio interessato ad una nuova iniziativa commerciale/imprenditoriale per comprenderne il livello di rischio di infiltrazione criminosa, ad esempio effettuando delle ricerche su pubblicazioni di articoli di giornale per reati di cui all’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 e art. 10 della Legge n. 146/2006 riconducibili ad operatori siti nel territorio interessato;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all’art. 24ter D. Lgs. 231/2001 e art. 10 della Legge n. 146/2006), e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice di Condotta;
- svolgere verifiche di onorabilità sui Fornitori, Appaltatori, Partner e Consulenti nonché assicurare il monitoraggio periodico degli stessi di attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi;
- assicurare che gli accordi tali soggetti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/accordo/lettera d’incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita clausola “231” che preveda la facoltà della Società di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Condotta (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i Consulenti, Appaltatori, Fornitori, Partner, di clausole che prevedano l’impegno a consegnare ad TFE Ingegneria, nell’ambito della verifica di requisiti sull’onorabilità, l’autodichiarazione circa l’assenza di qualsivoglia procedimento penale per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e la visura camerale. Qualora il terzo sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l’impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai rappresentanti/dipendenti/collaboratori di quest’ultima coinvolti nelle Attività Sensibili

e l'autodichiarazione dovrà riguardare anche l'assenza di procedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 a carico della persona giuridica;

- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i Consulenti, Appaltatori, Fornitori, Partner, di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio ad TFE Ingegneria il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
- assicurare il sistematico inserimento, in tali contratti, di clausole con cui la controparte dichiara, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva, il pieno rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori nonché il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi.

D.4.2 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

Oltre a quanto definito nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale "A"- Reati contro la Pubblica Amministrazione è previsto quanto segue.

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile devono:

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice di Condotta e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- curare l'organizzazione di apposite sessioni di informazione e formazione aventi ad oggetto la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui opera la Società nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi da infiltrazione da criminalità organizzata.

D.4.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Gestione degli adempimenti fiscali
- Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti
- Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi

Oltre a quanto stabilito nei rispettivi paragrafi della Parte Speciale "A"- Reati contro la Pubblica Amministrazione, "C"- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e "P" – Reati tributari, i Destinatari coinvolti in tali attività devono:

- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle procedure della Società;
- attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.);
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile;
- osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure o nelle prassi organizzative specifiche a disciplina della gestione dei flussi finanziari;
- assicurare che tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti

intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. siano regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici.

D.4.4 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Gestione dei rapporti infragruppo

Si vedano le prescrizioni contenute nel corrispondente paragrafo della Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione e della Parte Speciale "C" - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

D.4.5 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Gestione omaggi

Si vedano le prescrizioni contenute nel corrispondente paragrafo della Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione e della Parte Speciale "C" - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Ai Destinatari è inoltre richiesto di:

- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- prevedere negli atti di donazione/liberalità che la controparte garantisca che il valore, la natura e lo scopo del regalo abbiano chiari scopi umanitari, di beneficenza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti.

D.4.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Attività di vendita e sviluppo commerciale

Si vedano i protocolli specifici contenuti, con riferimento a tali Attività Sensibili, nei corrispondenti paragrafi delle Parti Speciali "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione, "B" - Reati societari e "C" - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in violazione del diritto d'autore, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati in violazione del diritto d'autore astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo E.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

E.1 Le fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

I reati in violazione del diritto d'autore astrattamente configurabile nell'ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria sono i seguenti:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del *software* (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un *"fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere"* (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in *CP*, 2007, p. 2977).

- **Art. 171 *ter* della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** La disposizione di cui all'art. 171 *ter* costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 bis).

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale le ulteriori fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del Decreto.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di Condotta.

E.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 “Processo di redazione e implementazione del Modello”) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto.

- Gestione dei sistemi informativi
- Marketing e comunicazione

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

E.2.1 Gestione dei sistemi informativi

Descrizione: il processo si riferisce alle attività implementate per la gestione dei sistemi informativi.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Parte Speciale H – “Reati di criminalità informatica”.

E.2.2 Marketing e comunicazione

Per la descrizione di tale Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale “B” - Reati Societari.

E.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo E.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione del diritto d'autore.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione del sistema informativo;

- b) non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*novies* in violazione del diritto d'autore;
- c) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- d) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- e) verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- f) non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare *software* o banche dati protette, senza averne diritto.

Inoltre, ai Destinatari:

- è vietato il download non autorizzato di software o opere dell'ingegno coperte da copyright;
- è vietato modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione.

E.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo E.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare le Attività Sensibili individuate come a potenziale rischio, al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione del diritto d'autore.

E.4.1 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Gestione dei sistemi informativi

Per quanto attiene l'Attività Sensibile in esame si vedano le prescrizioni contenute nella parte speciale "H" - Reati di criminalità informatica.

E.4.2 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Marketing e comunicazione

Per quanto attiene l'Attività Sensibile in esame oltre a quanto previsto nel corrispondente paragrafo, della Parte Speciale "B" - Reati Societari e della parte Speciale "C" - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, è previsto quanto segue, anche nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo nell'ambito del Processo in esame:

- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- nell'ambito delle attività di promozione e/o pubblicizzazione di servizi ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di

opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e/o altro diritto connesso;

- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sull'attendibilità commerciale e professionale della controparte al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con soggetti terzi (quali ad esempio Consulenti, Fornitori) clausole di impegno al rispetto dei diritti d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con terzi (quali ad esempio Consulenti, Fornitori), clausole di garanzia e manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e del diritto d'autore, anche con riferimento ai rapporti con la SIAE;
- prevedere una verifica preliminare circa la riproducibilità delle opere dell'ingegno protette nel sito internet della Società o mediante gli altri canali di comunicazione e marketing tools;
- assicurare l'archiviazione e conservazione della documentazione raccolta per le verifiche di cui ai punti precedenti.

PARTE SPECIALE “F” – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;

Si precisa inoltre che:

- per **ciascuna Attività Sensibile, o per categorie omogenee di Attività**, non si ritiene di fornire **principi specifici di comportamento e di controllo**, ritenendosi coerente il richiamo ai principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, nonché nelle precedenti Parti Speciali del presente Modello, in quanto applicabili.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo F.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

F.1 La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** è il seguente:

- **Art. 377 bis del Codice Penale**- La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 116 del 3 agosto 2009 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità.

La condotta si realizza nei confronti del soggetto che, chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni (e dunque ad avvalersi della facoltà che la legge gli riconosce) o a rendere dichiarazioni mendaci a seguito di violenza, minaccia o di offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

F.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto.

➤ Gestione del contenzioso

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

In merito all'Attività Sensibile identificata verrà di seguito fornita una breve descrizione.

F.2.1 Gestione del contenzioso

Descrizione

Il processo si riferisce alle attività legate alla gestione dei contenziosi nei quali la Società è coinvolta.

F.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, anche a carattere transnazionale.

I Destinatari dovranno:

- astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;
- astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria;
- astenersi dall'indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni false alle Autorità competenti;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Dovranno essere inoltre seguiti i seguenti principi:

- i Dipendenti, nonché i Collaboratori a vario titolo della Società, dovranno tempestivamente avvertire il loro diretto responsabile di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata all'OdV;
- qualora il Consiglio di Amministrazione, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed

all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- analogo riserbo dovrà essere mantenuto dal consulente legale che assista al rilascio di tali dichiarazioni;
- ogni Destinatario ha l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente dai membri del Consiglio di Amministrazione, dirigenti, dipendenti o altri terzi operanti per conto della Società (es. consulenti legali) volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- qualora il Destinatario riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico).

F.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo F.2 della presente Parte Speciale si richiamano i protocolli specifici già previsti nelle precedenti Parti Speciali nel presente Modello, in quanto applicabili, è inoltre previsto quanto segue:

- l'attività di gestione del contenzioso giudiziale deve essere gestita esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto;
- nel caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro) o di attività stragiudiziale i rapporti con lo Studio Legale esterno devono essere intrattenuti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri a fornire l'eventuale documentazione e/o informazioni necessarie. Lo Studio Legale deve provvedere a fornire l'aggiornamento circa le cause in essere;
- i compensi, le provvigioni o le commissioni a legali esterni vengono determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- i Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali trasmettono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale diffida e/o comunicazione, di natura giudiziale, indirizzata loro o alla Società, da cui possa desumersi l'esistenza o il probabile insorgere di un contenzioso o di un procedimento penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- la tracciabilità e verificabilità deve essere garantita dall'archiviazione della documentazione presso la Società e i consulenti legali esterni;
- i rapporti con i consulenti esterni devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale, completi ed idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti;
- tutti i contratti devono prevedere l'inserimento di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

PARTE SPECIALE “G” - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Parte Speciale, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, astrattamente configurabile nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione del suddetto reato e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo G.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

G.1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies del Decreto)

L'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, rubricato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).

Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'art. 25 *duodecies* del Decreto.

- **Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (*ndr. ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*).

G.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 “Processo di redazione e implementazione del Modello”) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto:

TFE Ingegneria S.r.l.
Via Friuli-Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)
Cap. Soc.: 100.000,00 € i.v.
P.IVA IT03883230272

Telefono
041.510 15 42
041.419 69 07

E-mail
info@tfeingegneria.it
PEC
tfeingegneria@pec.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Gestione dei rapporti con provider di servizi/consulenti e partner

Per una descrizione di tali Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale “A” - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell’Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l’Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

G.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo G.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- b) non intrattenere rapporti lavoratori con lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non tempestivamente rinnovato, revocato, annullato;
- c) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dalla normativa sulla immigrazione attualmente in vigore;
- d) rispettare le eventuali policy adottate da TFE Ingegneria contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare le prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull’immigrazione;
- e) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l’eventualità che una condotta di TFE Ingegneria possa configurare un reato previsto dalla normativa attualmente in vigore.

G.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo G.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi del reato in esame.

G.4.1 Protocolli Specifici relativi all’Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Gestione dei rapporti con provider di servizi/consulenti e partner

Nell’ambito di tale Attività Sensibile, oltre ai principi e protocolli specifici stabiliti nel rispettivo paragrafo, della Parte Speciale A – “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, della Parte Speciale C “Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” e della Parte Speciale D – “Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali”, dovranno essere osservati i seguenti principi:

- la fase di selezione deve ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta dell’Appaltatore e/o terzo prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti contrattuali che possano anche solo generare il sospetto della commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale; è vietato intrattenere, in particolare, rapporti

commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, in particolare in merito all'impiego irregolare di lavoratori stranieri;

- al fine della qualifica di un Appaltatore e/o terzo deve essere raccolta la documentazione relativa al soggetto (come, ad esempio, la presentazione della Società, la descrizione del prodotto/servizio, listino, certificazioni qualità, valutazione storica, valutazioni effettuate da altre Società del Gruppo, ecc.); in caso di valutazione positiva, deve prevedersi l'inserimento dello stesso all'interno dell'elenco Appaltatori qualificati;
- periodicamente deve essere effettuato un monitoraggio circa la persistenza dei requisiti di onorabilità richiesti in sede di qualifica e devono essere avviati processi di ri-qualifica degli Appaltatori qualificati;
- gli accordi con gli Appaltatori e/o terzi devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri;
- tali accordi devono riportare, anche in apposito *addendum* da aggiornare con cadenza temporale, l'obbligo espresso dell'Appaltatore e/o terzo di:
 - rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
 - indicare alla Società se vengono impiegati cittadini stranieri per i quali è richiesto il permesso di soggiorno;
 - comunicare alla Società i nominativi ed i paesi di provenienza, la data di rilascio e di scadenza del permesso di soggiorno;
 - l'impegno specifico ad inviare periodicamente un'autodichiarazione circa il rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati (ivi inclusa la regolarità contributiva e retributiva) in caso di appalti pluriennali;
- gli accordi con gli Appaltatori e/o terzi dovranno altresì prevedere l'impegno degli Appaltatori e/o terzi a garantire la sussistenza delle condizioni di legalità per la stipula dei contratti di lavoro con i lavoratori stranieri impiegati nonché la facoltà della Società di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare altre verifiche volte ad accertare il rispetto da parte del fornitore delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
- deve essere verificata, a cura della Società, la corrispondenza tra i nominativi dichiarati dagli appaltatori e subappaltatori dei loro dipendenti utilizzati per l'esecuzione di lavori presso sedi, stabilimenti e siti dell'Ente e i loro lavoratori effettivamente presenti.

G.4.2 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*

Si vedano le prescrizioni contenute nel corrispondente paragrafo della Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale "D" - Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali.

Ai Destinatari è inoltre richiesto di rispettare i seguenti principi:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, provvedere:
 - a) alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;
 - b) a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;

- c) a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;
- d) ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro
- e) alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione;
- mantenere monitorato il numero di lavoratori interessati, le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- utilizzare quali intermediari per il reclutamento dei lavoratori esclusivamente Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi);
- assicurare che nei contratti con le Agenzie per il lavoro siano inserite clausole a garanzia della regolarità, sotto il profilo dei permessi di soggiorno, dei lavoratori somministrati;
- assicurare una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari coinvolti nell'Attività Sensibile sopraindicata circa la normativa a disciplina dell'assunzione di lavoratori di paesi terzi e attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento lo stesso.

Si prevede inoltre che:

- i contratti con i terzi coinvolti nell'Attività Sensibile (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale, ecc.), compresi gli esponenti delle altre società del Gruppo, devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere che le controparti siano informate dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice di Condotta, per vincolarle al rispetto di alcuni principi ivi contenuti, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutta la documentazione oggetto della presente Attività Sensibile (atti, verbali, contratti, ricevute, permessi di soggiorno ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero.

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di criminalità informativa, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di criminalità informatica, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione del suddetto reato e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, dei **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo H.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

H.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto)

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, comunichi, consegna o metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si

procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici aventi per scopo, o per effetto, quello di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature o di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per la Società qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto “che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche”.

H.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto.

- Gestione dei sistemi informativi

Descrizione

Il processo si riferisce alle attività implementate per la gestione dei sistemi informativi.

Eventuali integrazioni della suddetta Attività Sensibile potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

H.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità informatica.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare le norme, le *policy* e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società, anche ai fini di allineamento rispetto ai dettami del c.d. GDPR;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001 (reati informatici).

Inoltre, i contratti con terzi soggetti, quali ad esempio Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner devono prevedere un'apposita clausola contrattuale ove si informi la controparte dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice di Condotta, prevedendo il rispetto dei relativi principi, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

H.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle aree/attività sensibili e sotto attività individuate vengono illustrati di seguito i principi specifici e le componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo delineate al fine di disciplinare le attività dei Destinatari.

Gestione degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni

- La Società ha formalizzato disposizioni per la gestione degli accessi ai sistemi informativi, per la gestione delle richieste di assegnazione, disabilitazione e variazione degli accessi, nonché dell'attività di review degli accessi ai sistemi informativi e la gestione delle password, mediante apposite procedure, che identificano i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti in tale gestione.
- Eventuali accessi ai sistemi da parte di soggetti terzi esterni alla Società sono concessi per determinati periodi temporali nonché sottoposti a processi approvativi definiti e formalizzati.

Gestione e protezione logica e fisica della postazione di lavoro

- Sono definiti e implementati adeguati controlli e misure in merito alla sicurezza fisica delle postazioni di lavoro, al fine di prevenire accessi alle postazioni non autorizzati.
- Le postazioni di lavoro sono protette da un sistema di autenticazione degli utenti tramite l'inserimento di codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura.
- La Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire danni e furti alle postazioni di lavoro.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

- È prevista l'adozione di disposizioni per la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica in cui sono formalmente definite misure atte a garantire che siano trattati tempestivamente e che il processo di risoluzione sia efficiente ed efficace, tra cui la predisposizione di appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi di sicurezza informatica.

Gestione e protezione delle reti

- Sono implementate misure di sicurezza delle reti informatiche tramite l'installazione ed aggiornamento di adeguati firewall.
- Sono installati sistemi di protezione software antivirus/antispymware, soggetti ad aggiornamenti periodici, automatizzati e schedulati.
- Le reti sono sottoposte a periodici test di vulnerabilità e penetrazione, eseguiti a cura delle funzioni competenti.

Gestione della sicurezza fisica dei centri di elaborazione dati e locali tecnici IT

- Sono formalizzate disposizioni per la gestione degli accessi alla data room, ai locali tecnici IT e degli impianti e/o apparecchiature ivi presenti, atte a garantire la sicurezza fisica delle aree dedicate ai centri elaborazione dati, regolamentando la concessione degli accessi alla data room, le modalità di accesso, il monitoraggio di tali accessi e prevedendo le relative misure di sicurezza.

Gestione del processo di assegnazione e dismissione degli asset IT, siano essi software (ad es. licenze) che hardware

- La Società ha formalizzato disposizioni che disciplinano le modalità di assegnazione delle dotazioni informatiche a dipendenti e consulenti/collaboratori, necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la loro restituzione al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto, le modalità di dismissione degli asset IT obsoleti e le modalità di rimozione di dati e software dagli strumenti contenenti mezzi per l'archiviazione, prima della riassegnazione o riutilizzo.
- Sono definiti, per ciascun ruolo/figura aziendale, i sistemi informatici ai quali lo stesso può avere accesso, in funzione delle responsabilità a questi attribuite nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
- Vengono eseguite periodicamente delle verifiche che consentono la rilevazione dei software installati sui pc assegnati al personale della Società nonché la verifica della copertura delle relative licenze.

Gestione del processo di classificazione e controllo dei beni (sia hardware che software)

- La Società definisce formalmente ruoli e responsabilità nella gestione e classificazione degli assets aziendali (sia hardware che software), eseguendo e mantenendo periodicamente aggiornati, secondo apposite disposizioni interne, inventari puntuali degli hardware e dei software installati e consegnati, al fine di verificare le apparecchiature installate e la regolarità delle licenze possedute, adottando politiche di conformità legale nella gestione delle licenze di utilizzo software.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività (scambio di informazioni, log management, patch management, politiche di backup, ecc.)

- Sono adottate misure volte a garantire la sicurezza e l'operatività dei sistemi informatici e telematici, quali il monitoraggio circa la disponibilità degli elaboratori di informazioni, il backup di informazioni e software, la protezione antivirus e la gestione delle patch di sicurezza.
- Sono definite formalmente norme e presenti strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale con terze parti.
- La Società prevede disposizioni in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico relative alla tracciatura e conservazione dei file di log rilevanti ai fini di sicurezza nonché una verifica periodica/a evento degli stessi.

Gestione del processo di acquisizione, sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

- Sono implementate procedure che prevedono l'identificazione ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze software, ecc.).
- I processi di manutenzione correttiva/evolutiva e di sviluppo di nuovi applicativi sono gestiti secondo procedure formalizzate che identificano i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

PARTE SPECIALE "I" – I REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di criminalità organizzata, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di reati di falso in materia di marchi e brevetti, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delimitazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delimitazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo I.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

I.1 Le fattispecie di reato in materia di marchi e brevetti (art. 25bis del Decreto)

Tra i reati di falso in materia di marchi e brevetti previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare, si consideri che:

- per **contraffazione** si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per **alterazione** si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per **uso** si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p..

Le fattispecie di reato di cui all'art. 473 e 474 c.p. considerate tutelano il bene giuridico delle fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

I.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- Approvvigionamento di beni
- Marketing e comunicazione

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

I.2.1 Approvvigionamento di beni

Descrizione

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

1.2.2 Marketing e comunicazione

Descrizione

Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale “B” – Reati Societari.

1.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo i.4 dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di falsità in materia di marchi e brevetti.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori (ivi inclusi quindi i rapporti con le altre Società del gruppo fornitrici);
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 25 bis del Decreto;
- rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con soggetti esterni o altre Società del Gruppo;
- verificare l’attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;

Inoltre:

- i contratti con terzi soggetti, quali ad esempio Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner devono prevedere un’apposita clausola contrattuale ove si informi la controparte dell’avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice di Condotta, prevedendo il rispetto dei relativi principi, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutti i dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente a rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

1.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo 1.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi del reato in esame.

1.4.1 Protocolli Specifici relativi all’Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Approvvigionamento di beni

Nell’ambito di tale Attività Sensibile, si richiamano i principi e protocolli specifici stabiliti nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nella Parte Speciale “C”- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e nella Parte Speciale “D” – Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali.

1.4.2 Protocolli Specifici relativi all’Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Marketing e comunicazione

Per quanto attiene l’Attività Sensibile in esame oltre a quanto previsto nel corrispondente paragrafo, della Parte Speciale “B” - Reati Societari, “C” - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e nella Parte Speciale “E” - Reati in violazione del diritto d’autore, è

previsto quanto segue, anche nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo nelle attività del Processo in esame:

- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- nell'ambito delle attività di promozione e/o pubblicizzazione di marchi e prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e/o altro diritto connesso;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sull'attendibilità commerciale e professionale della controparte al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con soggetti terzi (quali ad esempio Consulenti, Fornitori) clausole di impegno al rispetto del diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con terzi (quali ad esempio Consulenti, Fornitori), clausole di garanzia e manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e del diritto d'autore, anche con riferimento ai rapporti con la SIAE;
- prevedere una verifica preliminare circa la riproducibilità delle opere dell'ingegno protette nel sito internet della Società o mediante gli altri canali di comunicazione e marketing tools;
- assicurare l'archiviazione e conservazione della documentazione raccolta per le verifiche di cui ai punti precedenti.

PARTE SPECIALE “L” - REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro l’industria e il commercio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati contro l’industria e il commercio, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delimitazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delimitazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo L.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

L.1 Le fattispecie di reato reati contro l’industria e il commercio (art. 25bis.1 del Decreto)

Tra i reati contro l’industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**- Tale reato si configura qualora taluno, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.

L.2 Attività Sensibili

Attraverso un’attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 “Processo di redazione e implementazione del Modello”) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- Attività di vendita e sviluppo commerciale
- Post vendita & maintenance

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

L.2.1. Attività di vendita e sviluppo commerciale; Post vendita & maintenance

Per la descrizione di tali Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla Parte Speciale "B" – I Reati Societari.

L.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo L.4 dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro l'industria e il commercio.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori (ivi inclusi quindi i rapporti con le altre Società del gruppo fornitrici);
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- attenersi alle eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con soggetti esterni o altre Società del Gruppo;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
 - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- assicurare che nella documentazione commerciale per la vendita dei servizi (brochure, comunicazioni al cliente, condizioni generali, pubblicità, offerta economica) non siano indicati segni distintivi mendaci, marchi o segni distintivi che siano o appaiano falsi, contraffatti o alterati;
- sono garantiti controlli che consentano di evitare la messa in vendita di servizi con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente. A titolo esemplificativo:
 - è periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del servizio venduto e quanto riportato sullo stesso o sulle comunicazioni promozionali.

Inoltre:

- i contratti con terzi soggetti devono prevedere un'apposita clausola contrattuale ove si informi la controparte dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice di Condotta, prevedendo il rispetto dei relativi principi, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutti i dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente a rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

L.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo L.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

L.4.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Attività di vendita e sviluppo commerciale
- Post vendita & maintenance

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, si richiamano i principi e protocolli specifici stabiliti nei rispettivi paragrafi della Parte Speciale A – “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, della Parte Speciale C “Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, e della Parte Speciale D – “Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali”.

PARTE SPECIALE “M” - I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale, relativa ai delitti contro la personalità individuale, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** contro la personalità individuale, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo M.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

M.1 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale (art 25 *quinquies* del Decreto)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante “*Misure contro la tratta di persone*”) ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, rubricato “*Delitti contro la personalità individuale*”, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

- a) i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p.;
- b) i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-*quinquies*;
- c) i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies*.

Successivamente, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”), ha modificato l'art. 603-*bis* c.p. (“*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”) e ha introdotto lo stesso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 ai sensi dell'art. 25-*quinquies* dello stesso (i c.d. “reati di caporalato”). Di seguito si indica la predetta fattispecie penale:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**-«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*
 - 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
 - 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.**Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Tra i reati contro la personalità individuale previsti dal Decreto, si ritiene astrattamente configurabile nell'ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria il reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati contro la personalità individuale", le seguenti fattispecie di reato:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di Condotta.

M.2 Attività sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito indicate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Gestione dei rapporti con provider di servizi/consulenti e partner

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per la descrizione delle suddette Attività Sensibili, si rimanda alla Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

M.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La presente Parte Speciale “M” prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerato dall’art. 25 *quinquies* del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale dipendente e all’utilizzo del personale somministrato;
- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
 - a. dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - b. dalla normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c. dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
 - a. le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - b. la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c. le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori (siano essi dipendenti o somministrati o lavoratori stagionali) a condizioni di sfruttamento e/o approfittando dello stato di bisogno degli stessi;
- corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro²;
- sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione, "D" - Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali" e "G" - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al paragrafo A.4.2 della Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

M.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentata nel Capitolo M.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare le stesse e prevenire il verificarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

M.4.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Selezione e assunzione delle risorse umane
- Gestione dei rapporti con provider di servizi/consulenti e partner

Si vedano le prescrizioni contenute nei corrispondenti paragrafi della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", della Parte Speciale D "Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali" e nella Parte Speciale G "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Si prevede inoltre che:

- la funzione HR verifica altresì il corretto inquadramento del personale alla luce dei contratti collettivi di riferimento;
- la funzione HR verifica, sulla base dei sistemi informativi aziendali, l'orario di lavoro, i periodi di riposo, e le ferie del personale stesso;
- i contratti con i terzi coinvolti nell'Attività Sensibile (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale, agenzie per lavoro, ecc.) devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere che le controparti siano informate dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello 231 e del Codice di Condotta, per vincolarle al rispetto di alcuni principi ivi contenuti, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutta la documentazione oggetto delle presenti Attività Sensibili (atti, verbali, contratti, ricevute ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta;

² Non rilevano il numero e la ricorrenza delle condotte in violazione della normativa antinfortunistica, essendo sufficiente il mero fatto che tali violazioni sussistano.

PARTE SPECIALE “N” - I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

PARTE PRIMA: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in materia di violazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delimitazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delimitazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo N.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

N.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies ex D. Lgs. 231/2001)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell’ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L’art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell’articolo 55, secondo comma³, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L’art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

³ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall’art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’art. 28, e viola le disposizioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:

- aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;

- nelle centrali termoelettriche;

- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);

- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici “gravi” (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV (“cantieri temporanei o mobili”) del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che provochi la morte di un dipendente

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

L'art. 25 *septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

N.2 Attività sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito indicate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

➤ Gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito una breve descrizione dell'Attività Sensibile.

N.2.1. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08

Il processo si riferisce al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al processo di valutazione dei rischi, *governance* in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle procedure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alle segnalazioni di situazioni di pericolo potenziale o reale per la loro salute, al processo di informazione e formazione interna in tema di specifici rischi connessi allo svolgimento delle varie mansioni e attività lavorative nonché alle misure di prevenzione e protezione da adottare, alle procedure di controllo della documentazione richiesta dalla legge nonché alla loro archiviazione ed infine ai sistemi di registrazione/tracciabilità in essere nell'ambito della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aree ritenute essere esposte ad un rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sono la sede e i siti produttivi della Società.

Possono tuttavia essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutti i dipendenti, Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello

gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi N 3 e N 4, dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure della Società individuate e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti della Società ove necessario/opportuno).

Nel corso delle attività di Risk Assessment , specifiche in tale ambito di salute e sicurezza sul lavoro, e nell'ambito del processo di gestione dei rischi in tale materia sono state quindi identificati i presidi presenti nelle seguenti aree di rischio, riconducibili a tutti gli obblighi giuridici per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro (ex art.25 septies) che il Modello deve assicurare:

1. RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO – STRUTTURALI
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA
4. SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI
5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
6. PROCEDURE E ISTRUZIONI
7. GESTIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
8. SISTEMI DI REGISTRAZIONE
9. ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
10. RISCHIO EPIDEMIOLOGICO (COVID-19)

N.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo N.1.

Tutti i dipendenti, Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Appaltatori di TFE Ingegneria nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza elencate nel paragrafo 2;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;

- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla Società, nonché ai principi del Codice di Condotta.

N.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

1. RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO – STRUTTURALI

La Società garantisce il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. In particolare:

- dal punto di vista organizzativo, è garantita la gestione, l'archiviazione e la tracciabilità di tutta la documentazione correlata agli impianti ed attrezzature;
- sono realizzate le attività di verifica periodica e di manutenzione degli impianti;
- la Società ha adottato e diffuso una specifica procedura gestionale sulla programmazione e realizzazione delle manutenzioni e verifiche periodiche.
- Tutti i Dispositivi di protezione necessari per ogni attività lavorativa sono identificati in base alle risultanze della valutazione dei rischi, formalizzati in un elenco specifico e regolati da una procedura.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'operazione di individuazione e valutazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza, nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e dei seguenti protocolli:

- la normativa cogente ne attribuisce la competenza al Datore di Lavoro, quale obbligo non delegabile (ex art 17 D.Lgs. 81/2008), il quale si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'Ente;
- i dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore di Lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica;
- il processo di analisi e valutazione dei rischi è strutturato e prevede la predisposizione di un Documento di Valutazione dei rischi (DVR);
- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. 81/2008;
- per l'elaborazione e l'aggiornamento del DVR vengono svolte periodicamente analisi ambientali di rischio per le quali il Datore di Lavoro si avvale anche del supporto di consulenti esterni, se necessario;

3. ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA

Preparazione e risposta alle emergenze

La gestione delle emergenze è attuata attraverso uno specifico Piano di Evacuazione e di Emergenza aggiornato periodicamente, dove risultano specificate la tipologia di potenziale emergenza, il livello di emergenza e le azioni da intraprendere.

- Il Piano è stato illustrato a tutti i lavoratori nel corso delle specifiche riunioni, da parte del Responsabile di stabilimento.
- Tra il personale sono individuati gli addetti alla squadra emergenza e prevenzione incendi e gli addetti alla squadra di primo soccorso, individuati in organigrammi adeguatamente diffusi.
- L'efficienza delle procedure è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Gestione delle interferenze con lavori in appalto

- Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
- Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA e il rilascio dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
- L'attività sensibile in esame è regolata mediante una apposita procedura che garantisce la corretta gestione del processo di qualifica, informazione e coordinamento dei terzi.
- La Società effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza; tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
- Per ciascun contratto di appalto d'opera o di servizio viene predisposto, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, il DUVRI, contenente gli elementi diretti a realizzare il principio di coordinamento e gestione delle interferenze
- Riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice, almeno una volta all'anno e in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, una riunione al fine di esaminare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Le riunioni vengono verbalizzate cosicché sia garantita la condivisione e la tracciabilità delle azioni di miglioramento e del loro piano di attuazione.

È garantito il coinvolgimento alla riunione annuale di tutti i soggetti previsti dalla normativa:

- Datore di Lavoro;
- RSPP
- Medico Competente

- Rappresentante dei Lavoratori, che viene periodicamente consultato, non solo in occasione della riunione annuale

Comunicazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori

- L'informazione e comunicazione in materia di salute e sicurezza viene realizzata tramite comunicazioni adeguatamente diffuse e adeguatamente tracciate.
- L'attività di consultazione avviene regolarmente nel rispetto delle disposizioni di legge (es. consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art 15 D.Lgs. 81/2008).

4. SORVEGLIANZA SANITARIA

- Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.
- La verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente della Società che sulla base del protocollo sanitario da lui elaborato, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.

In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sanitario, cui sottopone il lavoratore: i risultati della sorveglianza sanitaria sono consegnati al lavoratore con le informazioni necessarie di tutela del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria è regolata da una specifica procedura.

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato, secondo specifiche istruzioni anche pratiche indicate dalla Società (es. schede affisse a bordo macchina, con le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione) in modo tale da garantire che la formazione sia effettiva, continua e documentata.
- Le attività formative sono pianificate e svolte in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (Accordo Stato-Regioni) e dalle procedure interne, registrate su appositi strumenti che permettono di monitorare la formazione ricevuta dal dipendente.
- La Società garantisce che ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione con particolare attenzione ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative, nonché alle disposizioni interne in materia di sicurezza.
- In tutti i casi, le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione del personale è tempestivamente aggiornate, adeguatamente registrata e archiviata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- garantire una specifica e completa formazione/addestramento per i neo assunti;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità;
- garantire che tutto il personale sia formato in merito ai rischi specifici, con particolare attenzione alle mansioni più esposte nonché al personale che opera in ambienti diversi da quelli consueti o in più settori di attività;
- assicurare che tutto il personale sia addestrato nell'utilizzo dei DPI;

- l'attività di formazione, e le azioni eventualmente attuate sono sottoposte a una valutazione di efficacia le cui risultanze vengono formalizzate nel corso della riunione periodica annuale.

6. PROCEDURE E ISTRUZIONI GESTIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SISTEMI DI REGISTRAZIONE

- Sono adeguatamente identificati, all'interno di una procedura, i soggetti a cui la Società attribuisce il compito di emettere, archiviare, aggiornare tutte le procedure e istruzioni in materia di sicurezza.
- Sono realizzate e formalizzate periodicamente verifiche interne, al fine di accertare la gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed il corretto adempimento di quanto previsto dalle relative procedure.
- Sono attuati sistemi di registrazione di tipo tecnico e organizzativo.
- L'elenco delle prescrizioni legali applicabili alle singole attività è documentato all'interno di un registro aggiornato.
- Viene rispettato l'obbligo di registrazione degli infortuni;
- Vengono effettuate analisi statistiche annuali su indici di gravità e di frequenza;
- Sono attuati sistemi strutturati di rilevazione e approfondimento degli eventi infortunistici da parte della Direzione di stabilimento, i quali sono formalizzati all'interno di una specifica procedura.
- Tutti i documenti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, tra cui le Attestazioni di Conformità Antincendio, sono interamente gestiti e archiviati sia in formato elettronico che cartaceo

7. ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Il sistema organizzativo di TFE Ingegneria, definito nell' Organigramma in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede:

- l'individuazione del Datore di Lavoro;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, previa verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- nomina del Medico Competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, previa verifica dei requisiti professionali e formalizzazione della nomina;
- elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione dell'elezione o designazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- individuazione dei preposti in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, previa verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- designazione degli addetti alla squadra emergenza, alla prevenzione incendi e primo soccorso;
- emissione e continuo aggiornamento di un "organigramma" che illustra graficamente le figure coinvolte nella gestione della sicurezza; l'organigramma è emesso formalmente e allegato a ciascun DVR. L'organigramma illustra le seguenti posizioni:
 - il Datore di lavoro;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - il Medico Competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - preposti
 - gli addetti alla squadra emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso.

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi. Tali requisiti sono in possesso del soggetto, preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o criticità delle sottostanti situazioni di rischio.

PARTE SECONDA- I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

La presente seconda parte della Parte Speciale N, dedicata alla prevenzione dei reati contro l'ambiente e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** in materia ambientale, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo N.6. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

N. 5 Le fattispecie di reato ambientale (Art. 25 undecies ex D. Lgs. 231/2001)

Tra i reati ambientali previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria:

Fattispecie di reato in materia di rifiuti

- **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)**- Il bene giuridico tutelato attraverso la norma di cui all' art. 256 del Codice dell'ambiente consiste nel corretto e lecito esercizio della gestione dei rifiuti. La ratio della norma è da rinvenirsi nel controllo di tutte le fasi di vita dei rifiuti, ossia: la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, oltre alla attività di commercio e intermediazione dei rifiuti stessi. Si vogliono infatti monitorare gli adempimenti di tipo autorizzativo, d'iscrizione o di comunicazione richiesti dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente.
Al comma 3, la norma prevede il divieto di realizzare o gestire una discarica non autorizzata, al chiaro scopo di tutelare l'ambiente e le persone da pericolose iniziative criminali. È prevista inoltre un'aggravante in caso la discarica abusiva sia destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Al comma 5, la condotta punibile consiste nell'attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi tra loro. Al comma 6 è disciplinato il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, il quale qualora sia effettuato senza rispettare le disposizioni di legge, comporta una responsabilità ambientale per l'ente o l'impresa.
I reati di cui all'art. 256 sono in generale reati comuni, che possono perciò essere commessi sia da privati, dalle aziende o da chi tratta i rifiuti a livello professionale.
Nel quadro più ampio del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche, queste fattispecie di reato vengono prese in considerazione per quelle società che producono, raccolgono, smaltiscono e trasportano rifiuti.
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)** - chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila

euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

- **Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)**- Ai sensi dell'art.259 ex D.lgs. 152/2006, commette reato chiunque effettui una spedizione illecita di rifiuti in violazione della normativa regolamentare Europea o traffichi rifiuti di categorie specifiche del Regolamento stesso. Lo scopo del legislatore è da ricercare nel voler regolare e controllare il movimento e l'allocatione di rifiuti.
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**- Al fine di contrastare la malavita organizzata, la norma in questione punisce chiunque, agendo con scopo di lucro, trasporti, importi o trasporti, ceda o riceva ingenti quantitativi di rifiuti. La condizione incriminante risiede nell'abusivismo delle attività predette. È prevista un'aggravante in caso si tratti di rifiuti ad alta radioattività. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)**- Tale fattispecie di reato punisce chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1. E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Fattispecie di reato in tema di emissioni in atmosfera

- **Sanzioni (D.Lgs n.152/2006, art. 279)**- Qualora nell'esercizio di uno stabilimento siano superati i valori limite di emissione o non siano rispettate le disposizioni stabilite nell'autorizzazione o dalle autorità competenti, si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno ove si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Fattispecie di reato in materia di scarichi idrici industriali

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137)**- **Sanzioni:**
Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'ambiente, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Fattispecie di reato ambientale previste da codice penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)** – Tale fattispecie punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.La pena è aumentata nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)** – Tale fattispecie punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**- Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti anzidetti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**- Tale disposizione prevede un aggravamento delle pene previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. per il caso in cui, rispettivamente, l'associazione per delinquere e l'associazione mafiosa siano costituite al fine di commettere taluna delle fattispecie di reato ambientale anzi indicate.

N.6 Attività sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito indicate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

➤ Gestione della tutela ambientale

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito una breve descrizione dell'Attività Sensibile.

N.6.1. Gestione della tutela ambientale

Si riferisce al processo di gestione dei rifiuti prodotti dalla Società, delle immissioni in atmosfera causate dall'attività della Società e della gestione degli scarichi idrici conseguenti all'attività della Società.

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

Identificazione degli aspetti ambientali associati ai processi gestiti direttamente

- Identificazione degli aspetti ambientali associati ai processi
- Definizione e formalizzazione delle regole di gestione operativa:
 - dei rifiuti
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di gestione individuate
- Realizzazione degli interventi pianificati
- Attività di monitoraggio e controllo.

N.7 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione contiene i principi di comportamento generali che dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo N.5.

Tutti i dipendenti ed i Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di ambiente indicate nel paragrafo N.6;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di ambiente;

- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di gestione degli aspetti ambientali (diretti ed indiretti) connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, procedure di controllo operativo e monitoraggio e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- gestire correttamente gli impianti e le attrezzature da cui si originano gli aspetti ambientali nonché gli impianti e le attrezzature preposte alla gestione degli stessi (es. impianti di condizionamento, abbattimento emissioni in atmosfera, ecc.);
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo/emergenza potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla Società, nonché ai principi del Codice di Condotta.

N.8 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Nell'ambito del processo di gestione della tutela ambientale e della valutazione dei rischi specifici in tale materia, svolta dalla Società (non oggetto del Risk Assessment di carattere generale di cui all'ALLEGATO A) sono state quindi identificate le seguenti specifiche aree di maggior rischio:

- ASPETTI ORGANIZZATIVI
- GESTIONE DEI RIFIUTI

ASPETTI ORGANIZZATIVI

- individuazione delle figure a cui demandare la responsabilità di attuazione di tutti gli adempimenti in materia ambientale, attraverso specifiche disposizioni organizzative;
- esistenza del documento di politica ambientale e di sicurezza sul lavoro.
- definizione delle funzioni aziendali deputate alla verifica e controllo e delle modalità del monitoraggio nel tempo sul possesso di tali requisiti;
- definizione di documenti/procedure aziendali che definiscono le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle modalità di controllo operativo da svolgere in tema di ambiente, nonché la gestione della documentazione.

GESTIONE DEI RIFIUTI

- la gestione dei rifiuti rispetta le indicazioni fornite dal Comune di appartenenza. Ogni rifiuto è conferito nei contenitori indicati. Non sono prodotti rifiuti per i quali è richiesta ulteriore documentazione.

PARTE SPECIALE “O” - I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, ed alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di RISK ASSESSMENT (c.d. **Attività Sensibili**);
- per **ciascuna Attività Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica** delle attività riconducibili all'Attività Sensibile;

Si precisa inoltre che:

- per **ciascuna Attività Sensibile, o per categorie omogenee di Attività**, non si ritiene di fornire **principi specifici di comportamento e di controllo**, ritenendosi coerente il richiamo ai principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, nonché nelle precedenti Parti Speciali del presente Modello, in quanto applicabili.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo O.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

O.1 Le fattispecie di reato con finalità di terrorismo, anche internazionale (Art. 25-quater ex D. Lgs. 231/2001)

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TFE Ingegneria:

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)**- Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ed è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)** – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)** - Ai sensi dell'articolo, chiunque “al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**- Ai sensi dell'articolo, chiunque “al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e’

punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)-** Ai sensi dell’articolo, “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.”

Da ultimo la legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art 25-quater del Decreto:

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1. c.p.)-** Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)-** Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

O.2 Attività Sensibili

Attraverso un’attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 “Processo di redazione e implementazione del Modello”) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- Marketing e comunicazione
- Gestione degli omaggi

Per la descrizione di tali attività, si rimanda alle Parti Speciali “A” - Reato contro la Pubblica Amministrazione e “B” – Reati Societari.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell’Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l’Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

O.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati con finalità di terrorismo, anche internazionale.

La presente Parte Speciale “O” prevede l’esplicito **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-quater del Decreto);

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- b) utilizzare anche occasionalmente TFE Ingegneria, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- c) promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di terrorismo;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- e) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- f) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio. In questi casi laddove sussiste il dubbio di operare con soggetti o organizzazioni a rischio terrorismo dovrà essere condotta, in via preventiva, un'analisi accurata della controparte dell'operazione anche con il supporto dell'OdV, in modo da valutare di non incorre in alcun reato previsto dalla presente parte speciale;
- g) effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- h) effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

O.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo O.2 della presente Parte Speciale si richiamano i protocolli specifici già previsti nelle precedenti Parti Speciali nel presente Modello, in quanto applicabili.

PARTE SPECIALE “P” – I REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati tributari, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** tributario, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo P.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

P.1 Le fattispecie di reato tributario (art. 25 quinquiesdecies ex D.lgs 231/2001)

Tra i reati tributari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)**- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000)**-Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del d. lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono tenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. La punibilità è prevista quando il delitto è commesso nell'ambito di sistemi

transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs. 74/2000) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o la dichiarazione di sostituto d'imposta. La punibilità è prevista quando il delitto è commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)**- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)**- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
- **Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o crediti inesistenti. La punibilità è prevista quando il delitto è commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo a dieci milioni di euro.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)**- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale fattispecie inoltre punisce chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

P.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS)
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Predisposizione del bilancio e relative comunicazioni
- Approvvigionamento di beni
- Gestione dei rapporti con i provider di servizi /consulenti e partner
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Attività di vendita e sviluppo commerciale
- Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti
- Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli

opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

P.2.1 Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS); Approvvigionamento di beni; Gestione dei rapporti con i provider di servizi /consulenti e partner; Gestione dei rapporti infragruppo; Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti; Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi

Per la descrizione di tale Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

P.2.2 Gestione degli adempimenti fiscali

Per la descrizione di tale Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale "C" - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

P.2.3 Predisposizione del bilancio e relative comunicazioni; Attività di vendita e sviluppo commerciale

Per la descrizione di tale Attività Sensibile, si rimanda alla Parte Speciale "B" - Reati societari.

P.3 Principi generali e regole di comportamento

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di comportamento che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo Q.4 dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato tributarie;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

In relazione ai reati oggetto della presente Parte Speciale ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- selezionare i fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertare, attraverso i mezzi disponibili, i requisiti di onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verificare periodicamente l'allineamento delle condizioni applicate ai fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale;
- rispettare le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte;
- rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile per il versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata al sostituto da esse risultanti;
- sottoporre a firma, nei limiti e alle condizioni richieste dalle procedure aziendali e dal sistema di deleghe e poteri in vigore, gli atti concernenti il pagamento di tasse e tributi;

Inoltre:

- i contratti con terzi soggetti, quali ad esempio Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, devono prevedere un'apposita clausola contrattuale ove si informi la controparte dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice di Condotta, prevedendo il rispetto dei relativi principi, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutti i Dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

P.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo P.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

P.4.1 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS)

Per quanto attiene le Attività Sensibili in esame, oltre a quanto previsto nel corrispondente paragrafo, della Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione, si prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento o distruzione di documenti contabili o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di accertamento e ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società da parte dell'Amministrazione finanziaria.

P.4.2 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamata:

- Predisposizione del bilancio e relative comunicazioni

Per quanto attiene l'Attività Sensibile in esame oltre a quanto previsto nel corrispondente paragrafo, della Parte Speciale B "Reati societari" si prevede che la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

P.4.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- Gestione degli adempimenti fiscali
- Approvvigionamento di beni
- Gestione dei rapporti con i provider di servizi /consulenti e partner
- Gestione della fatturazione passiva e dei flussi finanziari-pagamenti
- Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi

Per quanto attiene le Attività Sensibili in esame, oltre a quanto previsto nel corrispondente paragrafo della Parte Speciale "A" Reati contro la Pubblica Amministrazione, della Parte Speciale "C" Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, della Parte Speciale "D" Reati di criminalità organizzata e reati transazionali", della Parte Speciale G "Reato di impiego di cittadini di paesi terzi

il cui soggiorno è irregolare”, nonché della Parte Speciale M “Reati contro la personalità individuale”, ai Destinatari è inoltre richiesto di rispettare i seguenti principi:

- garantire il principio di segregazione dei compiti attraverso il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle Attività Sensibili.
 - garantire lo svolgimento di specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale.
 - nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, privilegiare approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili.
 - assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza. A tal fine, ad esempio, svolgere controlli tracciati sulla correttezza della fatturazione passiva prima di disporre il pagamento.
 - effettuare controlli anche sulle fatture relative a fornitori di beni prima di procedere con il pagamento.
 - assicurare la tracciabilità e verificabilità del controllo sulle fatture tramite l'utilizzo di gestionali.
 - conservare e archiviare correttamente tutta la documentazione, acquisita e prodotta nel rispetto della normativa privacy.
 - svolgere verifiche dell'effettivo versamento dell'iva dovuta in relazione alle liquidazioni periodiche, nonché dell'IRES e IRAP dovute in relazione alle relative dichiarazioni.
 - svolgere verifiche sull'effettivo invio delle dichiarazioni annuali, delle comunicazioni periodiche e l'effettivo adempimento degli altri obblighi informativi previsti dalla normativa ai fini fiscali.
 - i rapporti con i consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nell'attività sensibile devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale e/o ordine di acquisto completi ed idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti.
- i rapporti con consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nell'attività sensibile devono prevedere l'inserimento sistematico di una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

In aggiunta a quanto sopra è fatto a tutti i Destinatari assoluto divieto di:

- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi al fine di evadere tali imposte.
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarre la Società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell'evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

PARTE SPECIALE “Q” – I REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di contrabbando, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** di contrabbando, astrattamente configurabili nella realtà di TFE Ingegneria;
- identificazione delle attività aziendali di TFE Ingegneria a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Risk Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo Q.2. della presente Parte Speciale, nel documento “Appendice Reati” (ALLEGATO C) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di TFE Ingegneria.

Q.1 Le fattispecie di reato di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.lgs 231/2001)

Tra i reati di contrabbando previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
- **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
- **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)**- Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre

o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.00 (centomila/00) euro.

Q.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Risk Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

➤ Approvvigionamento di beni

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

Q.2.1 Approvvigionamento di beni.

Descrizione

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano il ciclo di approvvigionamento di beni per l'attività di TFE Ingegneria: prodotti e strumenti.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Q.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di contrabbando.

La presente Parte Speciale "Q" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-sexiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- astenersi dall'attuare condotte o comportamenti omissivi che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato delle Autorità doganali e dei relativi controlli;
- prestare una fattiva collaborazione con le Autorità doganali, rispondendo prontamente ad eventuali quesiti riguardanti la merce oggetto di import e/o ad eventuali richieste di documentazione;
- astenersi dall'indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni o documentazione false alle Autorità doganali;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente

- rappresentative dei fatti nei rapporti in essere con l’Autorità doganale;
- i rapporti con le Autorità doganali devono essere intrattenuti solo da soggetti muniti di idonei poteri;
 - rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare le prescrizioni anche procedurali previste circa le modalità con cui intrattenere i rapporti con le Autorità doganali;
 - la documentazione da trasmettere alle Autorità doganali ai fini dell’esatto adempimento dei diritti di confine deve essere adeguatamente raccolta, verificata e approvata dalle competenti funzioni aziendali;
 - eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione presentata alle Autorità competenti devono essere prontamente notificate alle stesse;
 - la documentazione e le dichiarazioni doganali da trasmettere ai terzi devono essere adeguatamente verificate circa la correttezza e adeguatezza del suo contenuto;
 - prevedere in capo ai terzi coinvolti l’obbligo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità con la normativa vigente;
 - in relazione ai rapporti con l’Agenzia delle Dogane, pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti;
 - devono essere definiti i criteri e le modalità di classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni, delle casistiche di importazione temporanea;
 - deve sempre essere assicurato il controllo sulla destinazione e l’uso della merce;
 - le merci non devono essere manipolate per ometterle al pagamento dei diritti di confine;
 - le operazioni doganali devono essere sempre accompagnate da dichiarazione doganale presentata entro i termini di legge;
 - definire per iscritto i contratti con spedizionieri, evidenziando tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle indicazioni relative alle modalità di spedizione e al regime applicato);
 - scegliere gli spedizionieri sulla base di criteri di serietà e competenza, e assegnare gli incarichi sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;

Inoltre, ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni del DPR n. 73/1943;
- sottrarsi alle ispezioni doganali.

Q.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo Q.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

Q.4.1 Protocolli Specifici relativi all’Attività Sensibile di seguito richiamata:

➤ Approvvigionamento di beni

Per quanto attiene le Attività sensibili in esame, si prevede:

- la scelta degli spedizionieri deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza, e l’assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i rapporti con gli spedizionieri devono essere intrattenuti solo da soggetti muniti di idonei poteri, i quali sono responsabili inoltre:

- del coordinamento dell'attività di raccolta delle informazioni necessarie per gli adempimenti e/o comunicazioni verso lo spedizioniere;
 - della verifica ultima della correttezza, veridicità e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo di supporto;
 - della sottoscrizione e della trasmissione della documentazione allo spedizioniere;
 - della verifica dell'esito della spedizione.
- l'attività di gestione delle spedizioni per le attività di import deve essere formalizzata in apposite procedure che identifichino i soggetti coinvolti, le relative aree di responsabilità, nonché i metodi di tracciabilità della documentazione;
 - l'attività prestata dagli spedizionieri nell'ambito delle attività sensibili deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
 - i contratti con spedizionieri devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle indicazioni relative alle modalità di spedizione e al regime applicato);
 - tutti i contratti con gli spedizionieri per le attività di import devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
 - deve essere assicurata la tracciabilità e verificabilità delle operazioni relative alle spedizioni e della relativa documentazione tramite l'utilizzo del gestionale e mediante conservazione in appositi archivi;
 - l'accesso ai locali dei magazzini è consentito solamente a soggetti autorizzati;
 - deve essere garantita la tracciabilità (anche con strumenti informatici) dei flussi logistici in entrata e in uscita, ivi inclusi i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata.

ALLEGATI

- Allegato A: *Report di Risk Assessment e Gap Analysis & Action Plan*
- Allegato B: Codice di Condotta
- Allegato C: Appendice Reati.